Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 ottobre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 27 luglio 1981.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Pag. 6431

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 settembre 1981.

Attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) numero 2192/81 della commissione del 31 luglio 1981 concernente la concessione di un aiuto per il burro acquistato sul libero mercato da parte delle Forze armate e Corpi assimilati dello Stato . . . . Pag. 6431

Ministero della marina mercantile

DECRETO 25 luglio 1981.

Contributo straordinario alle spese di gestione delle navi da pesca ai sensi della legge 26 giugno 1981, n. 329. Pag. 6433

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 settembre 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, in Termoli, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . . Pag. 6433

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Avvisi di rettifica . . . . Pag. 6434

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1981-82 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi . Pag. 6434

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 6439

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Conferma dell'autorizzazione alla società « Moore Stephens & Co. revisori contabili di Carmelo Brigandì e C. S.a.s. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione. Pag. 6440

Autorizzazione alla società « Confirma S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . Pag. 6440

Autorizzazione alla società « Sifir - Società italiana fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione. Pag. 6440

Conferma dell'autorizzazione alla società « Fidam - Fiduciaria di amministrazioni S.r.l. », in sigla « Fidam S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione. Pag. 6440

Autorizzazione alla società « Welser fiduciaria S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione. Pag. 6440

Ministero della pubblica istruzione: Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Milano . . Pag. 6440

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 6441

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6443

Undicesima estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale . . . . . . Pag. 6444

Settima estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 6444

Ministero delle finanze:

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cerano . . . . Pag. 6444

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana . . . . Pag. 6444

Commissariato straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata: Ordinanza 16 settembre 1981, n. 400. Demolizioni - Commissioni tecniche - Revoca dell'ordinanza 23 marzo 1981, n. 168 . . . . Pag. 6444

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette . . . . Pag. 6445

Ministero della difesa: Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo ufficiali commissari (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) . . . . Pag. 6449

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1981, n. 18.

Norme per l'esercizio delle funzioni e delle attività preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Pag. 6450

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 274 DEL 6 OTTOBRE 1981:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 gennaio 1981.

Norme relative alla omologazione CEE dei tipi di retrovisore della categoria L destinati ai veicoli a motore a due ruote e norme relative alla loro installazione (direttiva 80/780/CEE).

DECRETO 12 giugno 1981.

Aggiornamento degli allegati al decreto ministeriale 29 marzo 1974 recante norme relative alla omologazione CEE dei tipi di veicolo a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento (direttive 70/156/CEE e 80/1267/CEE).

DECRETO 12 giugno 1981.

Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il consumo di carburante (direttiva 80/1268/CEE).

DECRETO 12 giugno 1981.

Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la potenza dei motori di propulsione (direttiva 80/1269/CEE).

DECRETO 10 agosto 1981.

Aggiornamento del testo del punto II.5.2 dell'allegato al decreto ministeriale del 31 dicembre 1979 concernente le protezioni posteriori antincastro dei veicoli a motore e loro rimorchi (direttive 79/490/CEE e 81/333/CEE).

(Da 5257 a 5261).

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 luglio 1981.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1981, che ha provveduto all'accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° luglio 1981;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° luglio 1981 di una quota aggiuntiva di L. 40.110 mensili;

Considerato, quindi, che ai sensi del predetto art. 15 della legge n. 27 del 1973, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, devono essere adeguate le retribuzioni tabellari della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Decretano:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1981 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 40.110 con arrotondamento a mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(5742)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 settembre 1981.

Attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) numero 2192/81 della commissione del 31 luglio 1981 concernente la concessione di un aiuto per il burro acquistato sul libero mercato da parte delle Forze armate e Corpi assimilati dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2192/81 della commissione del 31 luglio 1981 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle Forze armate e Corpi assimilati dello Stato;

Visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, e successive modifiche, che disciplina le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento (CEE) n. 2192/81;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2192/81 della commissione del 31 luglio 1981, in seguito denominato « regolamento », è concesso un aiuto comunitario al burro acquistato dalle Forze armate e Corpi assimilati, denominati in seguito « organizzazioni beneficiarie ».

L'aiuto può essere concesso solo al burro nazionale o di provenienza comunitaria che venga acquistato presso un fornitore, condizionatore o importatore, autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in seguito denominato « fornitore ». Per usufruire dell'aiuto deve venire utilizzato solo burro così classificato nei Paesi comunitari di produzione:

« beurre marque del contrôle » per quanto riguarda il burro belga;

« Lurmoerket smor » per quanto riguarda il burro danese;

« Markenbutter » per quanto riguarda il burro tedesco;

« Pasteurisé A » per quanto riguarda il burro francese;

« Irish creamery butter » per quanto riguarda il burro irlandese;

« Marque Rose » per quanto riguarda il burro lussemburghese;

« Export Kwaliteit » per quanto riguarda il burro olandese;

« extra selected » per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna e « premium » per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord.

Il controllo della qualità del burro riguarda l'accertamento della presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio.

Il burro prodotto in Italia deve provenire esclusivamente da creme di latte sottoposte ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione; non può essere utilizzato prodotto ottenuto da creme di siero di latte.

Le caratteristiche del burro devono figurare sulla corrispondente documentazione commerciale e per il burro prodotto in Italia anche sugli imballaggi i quali dovranno riportare, altresì, impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.

Il burro deve essere consegnato dai « fornitori » alle « organizzazioni beneficiarie » in imballaggi recanti, apposte in modo leggibile e con carattere indelebile le seguenti diciture:

qualora si tratti di burro consegnato in pani del peso superiore ai 5 kg « Burro a prezzo ridotto per le Forze armate »;

qualora si tratti di prodotto confezionato in panetti o in razioni sull'involucro di questi « vietata la rivendita », mentre sui relativi imballaggi o confezioni « Burro a prezzo ridotto per le Forze armate ».

Art. 2.

I « fornitori » che intendano vendere burro alle « organizzazioni beneficiarie » usufruendo dell'aiuto comunitario devono richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma. Nella domanda, redatta in carta legale secondo il fac-simile allegato 1, il fornitore deve impegnarsi a sottoporsi a tutte le misure di controllo relative alle partite di burro per le quali intende beneficiare dell'aiuto.

I « fornitori » devono tenere su registri con pagine numerate e vidimate dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, una contabilità dalla quale risulti il fabbricante del burro, il nome e l'indirizzo della « organizzazione beneficiaria », il quantitativo di burro venduto ed il numero dei relativi buoni rilasciati dall'A.I.M.A.

I « fornitori » possono utilizzare normali registri IVA purché dagli stessi siano rilevabili tutte le indicazioni riportate al comma precedente.

Art. 3.

L'A.I.M.A. su richiesta delle « organizzazioni beneficiarie » rilascia il buono per l'acquisto del burro.

La richiesta dovrà contenere l'impegno da parte delle « organizzazioni beneficiarie » ad utilizzare l'intera quantità di burro esclusivamente per la somministrazione a titolo gratuito al personale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

E' vietata qualsiasi forma di cessione del burro a titolo oneroso.

Oltre al numero progressivo di rilascio il buono dovrà contenere le indicazioni riportate all'art. 3, par. 2, del « regolamento ».

Art. 4.

Le operazioni di controllo sono affidate agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e riguardano in particolare l'analisi approfondita presso i « fornitori » delle registrazioni contabili e della relativa documentazione commerciale ed il controllo della qualità del burro oggetto dell'aiuto, come indicato all'art. 1 del presente decreto.

Gli istituti di vigilanza devono compilare in occasione di ogni controllo il relativo verbale.

I « fornitori », prima di iniziare la cessione del burro alle « organizzazioni beneficiarie », devono comunicare, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, le modalità ed i tempi previsti per la consegna del prodotto.

Le inadempienze a quanto disposto dal « regolamento » e dal presente decreto devono essere immediatamente comunicate all'A.I.M.A., al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle « organizzazioni beneficiarie » inviando anche copia del verbale di constatazione delle inadempienze riscontrate.

Art. 5.

I « fornitori » per ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda all'A.I.M.A. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre all'organo di controllo.

La domanda deve essere corredata dal buono numerato di cui al precedente art. 3 e da un attestato dell'organizzazione beneficiaria che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo del buono oppure copia della fattura quietanzata, bolla di consegna o documento equivalente vistato dalle « organizzazioni beneficiarie ».

L'organo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dalla verifica delle registrazioni contabili e dagli altri accertamenti effettuati, invia all'A.I.M.A., con lettera raccomandata, una copia della domanda corredata dal proprio parere motivato sull'ammissibilità o meno della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

L'A.I.M.A., ricevuta la documentazione, provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 3, par. 6, del « regolamento ».

Art. 6.

L'A.I.M.A. deve inviare alla commissione della C.E.E. - Direzione generale agricoltura - Divisione prodotti lattieri - Bruxelles ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma, quanto indicato all'art. 5, secondo comma, lettera *b*), del « regolamento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Oggetto: Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 2192/81.

Il sottoscritto . . . . nella qualità di (legale rappresentante o titolare) della . . . . chiede di essere autorizzato a fornire, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 2192/81, burro a prezzo agevolato alle Forze armate e Corpi assimilati dello Stato.

In particolare si impegna:

a) a tenere la contabilità prevista all'art. 1, paragrafo 3, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 2192/81 e dal presente decreto ministeriale;

b) a sottoporsi a tutte le misure di controllo ritenute necessarie dagli organi di controllo;

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere iscritto in qualità di . . . . alla camera di commercio di . . . con licenza n. . . del . . . .

Firma

. . . .

(5775)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 25 luglio 1981.

Contributo straordinario alle spese di gestione delle navi da pesca ai sensi della legge 26 giugno 1981, n. 329.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1980, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1980;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1981, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 1355, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 luglio 1981;

Visto il decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, convertito in legge 26 giugno 1981, n. 329, con modificazioni;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo straordinario previsto dal decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, convertito in legge 26 giugno 1981, n. 329, è erogato con le modalità e i criteri stabiliti nei decreti ministeriali 24 aprile 1980 e 22 aprile 1981.

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale 24 aprile 1980, è così modificato:

« L'ammontare del contributo da corrispondere è calcolato dalla capitaneria di porto moltiplicando il quantitativo totale di carburante, espresso in chilogrammi, per i seguenti numeri indici (n.i.) arrotondati:

a) n.i. 150 per i consumi del primo trimestre 1981;

b) n.i. 140 per i consumi del secondo trimestre 1981.

I predetti numeri indici sono determinati tenuto conto dei coefficienti d'intervento alle spese in gestione (CI) che sono stabiliti, rapportati ai nuovi costi del gasolio, in 27,5 per il primo trimestre ed in 25,7 per il secondo trimestre 1981.

Art. 3.

Le domande di contributo per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 1981 dovranno essere presentate a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentate, a pena di decadenza, le domande di contributo relative all'anno 1980 escluse dal beneficio perché presentate oltre i termini fissati nelle precedenti decretazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1981

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1981
Registro n. 8 *Marina mercantile, foglio n.* 93

(5797)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 settembre 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, in Termoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modificazioni;

Vista la sentenza in data 23 luglio 1981 con la quale il tribunale di Larino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, con sede in Termoli, località Bosco Cattaneo, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, nonché la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, con sede in Termoli, località Bosco Cattaneo, è posta

in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Luigi Landra, nato a Seregno il 1° maggio 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Al provvedimento n. 49/79 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, pag. 5081, invece di: «Urbason fl *100* mg + f solv.», leggasi: «Urbason fl *1000* mg + f solv.».

Al provvedimento n. 50/1979, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 novembre 1979, debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

Invece di:

	Numero di registrazione	Prezzo
Progeril - Midy		
retard 20 cpr	22789/A	*3.260*
retard 200 cpr	22789/A	*23.875*
retard 50 cpr	22789/A	*6.930*

leggasi:

	Numero di registrazione	Prezzo
Progeril - Midy		
retard 20 cpr	22789/A	*4.180*
retard 200 cpr	22789/A	*32.600*
retard 50 cpr	22789/A	*9.170*

Al provvedimento n. 35/80 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 14 settembre 1981, pag. 6003, invece di: «Lyssavac L. *6.235*», leggasi: «Lyssavac L. *3.965*».

Al provvedimento n. 8/1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, pag. 5085, debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

Invece di:

	Prezzo
Modus - Scharper	
os gtt 15 ml	L. *2.995*
os gtt 30 ml	L. *2.995*

leggasi:

	Prezzo
Modus - Scharper	
os gtt 15 ml	L. *2.995*
os gtt 30 ml	L. *5.280*

Al provvedimento n. 13/81 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1981, pag. 5395, invece di: «Daktarin - Janssen *Loz.* 2% 30 g.», leggasi: «Daktarin - Janssen *latte* 2% 30 g.».

(5788)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1981-82 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) numero 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 3454/80 del 22 dicembre 1980); n. 2942/80 del 13 novembre 1980; n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980); n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato con regolamenti n. 883/79 del 3 maggio 1979, numero 914/80 del 15 aprile 1980 e n. 2309/80 del 3 settembre 1980); n. 2754/78 del 23 novembre 1978; n. 3130/78 del 28 dicembre 1978; n. 850/81 del 1° aprile 1981; n. 2028/81 e n. 2029/81 del 13 luglio 1981;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82 inizia il 1° novembre 1981;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1981-82 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere allo affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni ed altri operatori, ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongono di attrezzature atte alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Nell'adunanza del 29 settembre 1981;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1981-82 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Ai sensi dell'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, il compimento delle operazioni di cui al precedente punto 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dalla A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni ed altri operatori riconosciuti idonei dalla Azienda medesima, che dispongono di attrezzature atte alla ricezione, conservazione e successiva cessione dell'olio di oliva vergine e dell'olio di sansa di oliva conferiti all'intervento. Lo affidamento dell'incarico avverrà alle condizioni contenute nello unito atto disciplinare e nel successivo contratto di affidamento del servizio stesso.

3. — L'ammontare massimo dei compensi e delle quote di rifusione forfettaria riconoscibili all'assuntore per le singole operazioni indicate all'art. 14 dell'unito atto disciplinare è fissato nelle seguenti misure:

compenso per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, L. 1.540 per quintale e per mese di giacenza del prodotto in magazzino;

quota di rifusione forfettaria delle spese di entrata in magazzino del prodotto acquistato, L. 3.100 per quintale di olio introdotto;

quota di rifusione forfettaria delle spese di uscita dal magazzino dell'olio, L. 3.100 per quintale di prodotto uscito;

compensi a titolo di costo del finanziamento — variabili nel corso della campagna in rapporto alle variazioni del tasso ufficiale di sconto — per le somme anticipate per l'acquisto delle cinque qualità di prodotto:

L. 192 per quintale/giorno di olio di oliva vergine extra acquistato,

L. 183 per quintale/giorno di olio di oliva vergine fino acquistato,

L. 173 per quintale/giorno di olio di oliva vergine semifino acquistato,

L. 161 per quintale/giorno di olio di oliva vergine lampante acquistato,

L. 98 per quintale/giorno di olio di sansa di oliva acquistato.

4. — Gli organismi indicati al precedente punto 2 che intendono ottenere l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio devono presentare all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - Roma, entro il termine improrogabile di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, apposita domanda indirizzata al presidente dell'Azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro di intervento o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente delibera, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonché la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettive dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini devono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a quintali 1.000 e singola non inferiore a q.li 500 di olio;

la percentuale del ribasso sull'ammontare dei compensi e quote indicati al punto 3 della presente delibera.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato o ufficio provinciale dell'agricoltura attestante l'idoneità dei singoli magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente, corrispondente al valore complessivo della qualità e quantità di olio di oliva che si è in grado di acquistare e conservare nei magazzini messi a disposizione. Tale dimostrazione fornita mediante presentazione di nulla osta bancario ad apertura di credito od altro documento bancario, fidejussorio o connesso con l'attività svolta in passato e rilevabile dal bilancio, dovrà tener conto del fatto che le somme anticipate per gli acquisti ed il relativo compenso di prefinanziamento saranno rimborsati dall'A.I.M.A. sulla base di situazioni bimestrali.

5. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1980-81 che richiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato od ufficio provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

6. — Ogni domanda presentata ai sensi della presente delibera non può essere ritirata o modificata, qualora accolta dall'A.I.M.A., obbliga il richiedente all'accettazione dell'incarico di assuntore del servizio attraverso la stipula del successivo contratto alle condizioni specificate in domanda.

7. — Subordinatamente alla prioritaria esigenza di assicurare la piena funzionabilità dei centri di intervento indicati nell'annesso atto disciplinare, l'A.I.M.A. procederà alla valutazione delle offerte tenendo conto della economicità del costo del servizio, della idoneità dei magazzini e della loro disponibilità.

8. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente delibera ed annesso atto disciplinare.

Roma, addì 29 settembre 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1981-82 *in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n.* 136/66 *del 22 settembre* 1966 *e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg 1.000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg 2.000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg 5.000 per l'olio di sansa di oliva.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *Olio di oliva vergine*:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate o

sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive, e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto.

2) *Olio di sansa di oliva*:

per gli offerenti esercenti di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva;

per gli altri offerenti: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva e dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dall'esercente lo stabilimento di estrazione, attestante la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa estratta, in nome e per conto dell'offerente, risultanti dai registri tenuti dall'esercente medesimo ai fini I.V.A.

Qualora al momento dell'offerta dell'olio all'intervento non risulti ancora emessa, la fattura I.V.A. di acquisto della sansa di oliva può essere sostituita dalla fattura I.V.A. relativa agli anticipi corrisposti al venditore — purché rechi la indicazione del quantitativo di sansa di oliva cui gli anticipi stessi si riferiscono — oppure, in mancanza di questa, da dichiarazione dell'esercente lo stabilimento di estrazione recante gli estremi delle note di consegna delle partite di sansa di oliva entrate nello stabilimento, risultanti dal registro giornaliero tenuto dall'esercente stesso ai fini I.V.A.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82 nella misura di L. 1.914,12 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1982 e fino al mese di luglio 1982, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Nei mesi di agosto e settembre 1982 le maggiorazioni sono applicate nella misura valida per il precedente mese di luglio, mentre nel mese di ottobre 1982 al prezzo iniziale di acquisto non sono aggiunte maggiorazioni mensili.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quinto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1982, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità economiche europee vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la stipulazione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e, se necessario, si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio, estrattore di olio di sansa di oliva), della qualità e quantità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto disciplinare.

Per offerta di olio di oliva vergine in quantità superiore a q.li 50 l'assuntore è tenuto ad accertare nel magazzino indicato in domanda dall'offerente, la effettiva giacenza in deposito della partita di merce offerta. Se detto magazzino non è di proprietà dell'offerente, dovrà da questi essere esibita la documentazione che ne comprovi la disponibilità.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2 e nel comma terzo del presente articolo, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 50 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980), l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga olii aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento (CEE) n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 50 quintali.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine extra in partita di peso superiore a q.li 200, l'accertamento qualitativo previsto per l'assuntore ai precedenti commi ottavo e nono

nonché la constatazione di cui al successivo art. 6, comma secondo, sono eseguiti dall'Istituto sperimentale di elaiotecnica di Pescara, al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo, per il prelevamento, le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi ottavo e nono, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata, per partite di merce di peso superiore a 50 quintali, solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 136/66. E' data facoltà all'assuntore medesimo di procedere a tale constatazione anche per le partite di merce di peso inferiore o uguale a 50 quintali.

Il pagamento del prezzo al venditore dev'essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto e con riferimento ai termini stabiliti nei regolamenti comunitari in materia validi il giorno della consegna del prodotto stesso. A tal fine l'assuntore rilascia tempestivamente al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio. L'A.I.M.A. disporrà il rimborso delle somme anticipate dall'assuntore sulla base di situazioni bimestrali presentate dall'assuntore stesso entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre. Per il periodo intercorrente dall'anticipazione e fino al rimborso di dette somme da parte dell'A.I.M.A., sono corrisposte all'assuntore compensi a titolo di costo del finanziamento, variabili nel corso della campagna in rapporto ad eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto.

L'assuntore deve inoltre assicurare il finanziamento delle spese occorrenti per la conservazione del prodotto e per tutte le correlative operazioni esecutive.

Nel corso della campagna di commercializzazione, per ciascuna delle operazioni per le quali sono previsti i compensi e quote di rifusione di cui al successivo art. 14 del presente atto disciplinare, l'A.I.M.A. provvederà a disporre la corresponsione di acconti nella misura del 95% circa sull'ammontare dei compensi e quote medesimi, con esclusione del compenso di prefinanziamento del prodotto acquistato che sarà corrisposto sulla base delle situazioni bimestrali di cui al primo comma del presente articolo.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto.

Egli risponde comunque verso l'A.I.M.A. della quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A., fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, al fine di consentire in ogni momento, oltre che la esecuzione delle razionali misure di buona conservazione dell'olio, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Alla fine di ciascun quadrimestre nel corso della campagna di commercializzazione, l'assuntore comunica all'A.I.M.A. le misure poste in essere per la buona conservazione del prodotto. Nell'apposita dettagliata relazione saranno indicate, in particolare, le date di svolgimento dei travasi in ogni magazzino, con precisazione, per ciascuna qualità di olio, della quantità di residui oleosi risultanti da dette operazioni, nonché del numero distintivo del contenitore o dei contenitori nei quali i residui sono stati ammassati.

In caso di negligenze o inadempienze nella esecuzione delle razionali operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere anche alla revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 19 del presente disciplinare.

Presso ciascun magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Per ogni magazzino e per ciascuna qualità di olio, l'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. il numero distintivo dei singoli contenitori e la quantità di prodotto nei medesimi conservata nonché, in prosieguo, le variazioni eventualmente intervenute.

Art. 9.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dalla A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento (CEE) n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento (CEE) n. 2960/77.

Art. 11.

Il ricavato delle vendite compete all'A.I.M.A. e deve essere versato dall'assuntore entro i termini ed alle condizioni che verranno fissate nel contratto, in apposito conto intestato all'A.I.M.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, distintamente per qualità di olio, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonché un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

In caso di mancato od intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, l'assuntore dovrà versare all'A.I.M.A. a titolo di penale, un importo commisurato a L. 1.000 per ciascun quintale di olio oggetto di inadempienza nell'ambito del movimento di magazzino del mese di riferimento.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alle Comunità economiche europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trametterc all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1982, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1981, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1981 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di olio, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1981;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1981;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1981, riportate al 1° gennaio 1982 al prezzo originario di acquisto comprese maggiorazioni mensili ed I.V.A.

Art. 13.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto della A.I.M.A.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore sono dovute altresì la quota di rifusione forfettaria delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, nonché la quota di rifusione forfettaria delle spese di uscita dal magazzino dell'olio ceduto, riferite entrambe a quintale, nelle misure che saranno stabilite nel contratto.

All'assuntore sono dovuti, inoltre, il rimborso del prezzo di acquisto e relativa I.V.A. corrisposti ai conferenti all'intervento, nonché un compenso per q.le/giorno sul valore del prodotto acquistato per il periodo intercorrente tra la anticipazione effettuata ed il rimborso ottenuto.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1981-82 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1982-83 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna, sulla base di compensi e rimborsi da stabilirsi con contratto aggiuntivo.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 ottobre 1982.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà se necessario, ulteriori opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari. L'assuntore è tenuto, comunque, a dare attuazione ai regolamenti comunitari che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione, nei tempi dagli stessi stabiliti, anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A., dandone però immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 20.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione nel corso della campagna di commercializzazione 1981-82, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Visto, *il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1980-81

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA

Regolamento (CEE) n. 3130/78 del 28 dicembre 1978

Liguria

Imperia
Savona
La Spezia

Toscana

Firenze
Lucca
Pistoia
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto

Lazio

Frosinone
Viterbo
Rieti
Roma
Latina

Campania

Salerno
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino

Abruzzo

Chieti
Mosciano S. Angelo
Pescara

Molise

Campobasso

Puglia

Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Manduria

Calabria

Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Rossano Calabro
Gioia Tauro

Sicilia

Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
S. Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Ragusa
Siracusa

Sardegna

Sassari
Cagliari
Nuoro

Veneto

Rivoli Veronese

Emilia

Forlì

Lombardia

Rodengo-Saiano

Marche

Pesaro
Macerata
Ascoli Piceno

Lucania

Pisticci
Rionero

Umbria

Spoleto
Terni

Visto, *il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1981-82

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966
e n. 2942/80 del 13 novembre 1980

1. OLIO D'OLIVA VERGINE: (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 15 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %.

2. OLIO DI SANSA D'OLIVA: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 15 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2 %.

Visto, *il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1981-82

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO DI OLIVA OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.

Regolamenti (CEE) n. 2492/80 del 13 novembre 1980, nn. 850/81 del 1° aprile 1981, n. 2028/81 e n. 2029/81 del 13 luglio 1981

Olio di oliva vergine extra:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 240.896,91) + maggiorazione di qualità (L. 27.607,50) = L. 268.504,41.

Olio di oliva vergine fino:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 240.896,91) + maggiorazione di qualità (L. 14.834,43) = L. 255.731,34.

Olio di oliva vergine semifino o corrente:

prezzo di acquisto per quintale: L. 240.896,91.

Olio di oliva vergine lampante:

prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 240.896,91) — riduzione di qualità (lire 7.411,08) = L. 233.485,83.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più: di L. 257,67 per acidità superiore a 1° e fino ad 8° e di L. 282,21 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 %.

Olio di sansa di oliva:

prezzo di acquisto per quintale con gradi 5 di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 240.896,91) - riduzione di qualità (L. 110.442,27) = L. 130.454,64.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più: di L. 147,24 per acidità superiore a 5° e fino ad 8° e di L. 184,05 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per l'olio di sansa di oliva è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 %.

Visto, *il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

(5789)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti, il 29 luglio 1981, registro n. 24 Difesa, foglio n. 14, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Festuco Ernesto, nato il 4 marzo 1906 a Bargagli (Genova). — Fervente patriota ricco di giovanile ardimento partecipava alla lotta contro l'invasore della Patria, distinguendosi per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 7 febbraio 1945, nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, unitamente ad un ufficiale alleato paracudato, attaccava il presidio nemico in Torriglia riuscendo, nonostante la violenta reazione avversaria, a portare a termine l'impresa e a catturare numerosi prigionieri. — Torriglia, 7 febbraio 1945.

Croci

De Biasi Francesco, nato il 20 marzo 1920 ad Arcola (La Spezia). — Valoroso patriota si distingueva nella lotta contro i nemici della Patria per notevole coraggio, spirito di sacrificio e grande abnegazione. Il 24 aprile 1945, nel corso di un duro attacco contro truppe nemiche che presidiavano la città di La Spezia non esitava a portarsi, con pochi volontari, nel dispositivo trincerato nemico in zona S. Benedetto impegnando l'avversario in cruenti combattimenti e costringedolo infine alla resa a seguito di gravi perdite. — La Spezia, 24 aprile 1945.

Doria Innocente, nato il 12 dicembre 1924 a Chioggia (Venezia). — Patriota ardito e generoso, si distingueva nella lotta al nemico invasore per capacità e grande abnegazione. Il 27 aprile 1945 in zona Lova, nel corso di duri combattimenti contro reparti nemici in ritirata, sosteneva un'impari lotta e infliggeva all'avversario notevoli perdite. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso e, incitando i compagni alla lotta continuava a combattere fino all'esaurimento delle proprie forze. — Lova - Chioggia, 27 aprile 1945.

(5736)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n. 286, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Ciolini Guido, nato il 14 marzo 1925 a Firenze. — Giovane partigiano, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza d'oppressione non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 7 settembre 1944, nel corso di duri combattimenti contro reparti nemici in Colonnata, rimasto isolato in zona avanzata, benché ferito, sosteneva un'impari lotta infliggendo all'avversario notevoli perdite di uomini e di materiali. Raggiunto dai suoi compagni rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, continuava a combattere fino all'esaurimento delle proprie forze. — Colonnata - Sesto Fiorentino, 8 settembre 1943-7 settembre 1944.

Croci

Burci Ivo, nato il 3 gennaio 1925 a Firenze. — Fervente patriota, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva ad ideare e a realizzare audaci azioni di sabotaggio che procuravano al nemico notevoli perdite in uomini e materiali. — Valle Maira, luglio 1944-maggio 1945.

Macaione Pietro, nato il 13 febbraio 1922 a Tusa (Messina). — Valoroso combattente e tenace patriota partecipava sin dall'inizio alla lotta contro i nemici della Patria, dimostrando notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 14 febbraio 1945 in località Mango d'Alba, nel corso di un improvviso attacco da parte di preponderanti forze nemiche non esitava, insieme ad altri due compagni, ad impegnare l'avversario per diverse ore di duro combattimento e, arrestandone l'avanzata, permetteva al suo reparto di organizzarsi in difesa. — Mango d'Alba, 14 febbraio 1945.

(5673)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti, l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 228, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Bena Amodio, nato il 31 ottobre 1921 a Crevoladossola (Novara). — Valoroso combattente, animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di organizzatore ed elevate capacità di comando. Promosso vice comandante di distaccamento, nel corso dei dieci lunghi mesi di intensa attività partigiana, riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare numerose azioni di sabotaggio che procuravano al nemico notevoli perdite di uomini e di materiali. — Liguria, 2 giugno 1944-30 aprile 1945.

Donati Luciano, nato l'11 settembre 1925 a Firenze. — Fervente patriota, sin dall'inizio della guerra di liberazione metteva in luce nel corso di numerose azioni elevate doti di organizzatore instancabile e capace infondendo nei suoi uomini ardore e fede nei supremi ideali di libertà. Il 4 aprile 1944, in località Madonna dei Fossi, alla testa di pochi ardimentosi attaccava un agguerritissimo reparto nemico che marciava verso il campo partigiano. Nonostante l'inferiorità numerica, dopo ore di aspro e cruento combattimento, riusciva ad infliggere all'avversario numerose perdite in uomini e in mezzi mettendo infine in fuga i pochi superstiti. Esempio di audacia e di spiccato senso del dovere. — Toscana, 1° novembre 1943-7 settembre 1944.

(5693)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Moore Stephens & C. revisori contabili di Carmelo Brigandi e C. S.a.s. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 settembre 1981, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società: « Moore Stephens & Co. S.p.a. revisori contabili », alla società « Moore Stephens & Co. revisori contabili di Carmelo Brigandi & C. S.a.s. », in Milano.

(5747)

Autorizzazione alla società « Confirma S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 agosto 1981 ha autorizzato la società « Confirma S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(5748)

Autorizzazione alla società « Sifir - Società italiana fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 agosto 1981, ha autorizzato la società « Sifir - Società italiana fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(5749)

Conferma dell'autorizzazione alla società « Fidam - Fiduciaria di amministrazioni S.r.l. », in sigla « Fidam S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 agosto 1981, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Fidam - Fiduciaria di amministrazioni S.p.a. », alla « Fidam - Fiduciaria di amministrazioni S.r.l. », in sigla « Fidam S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(5750)

Autorizzazione alla società « Welser fiduciaria S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 agosto 1981 ha autorizzato la società « Welser fiduciaria S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività finanziaria e di revisione.

(5751)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Milano.

Con decreto del presidente della Repubblica 5 maggio 1981 registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1981, registro n. 77, foglio n. 382, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Piergiorgio Settembrini alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà medesima dell'Università di Milano.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

(5719)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni Industriali con stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli) è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Cotonificio Ligure con sede in Milano, stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona) è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti - S.A.I.R. Falconi SAFOV S.p.a. stabilimento di Novara è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Società italiana reti metalliche ed affini con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli) è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pibigas italiana con sede in Milano e unità a Savona, Rho (Milano), S. Donà di Piave (Venezia), Verona, Pomezia (Roma), Roma, Ravenna, Crespellano (Bologna), Bari, Foggia, Taranto, Catania, Milazzo, Palermo, Scandicci (Firenze), Livorno, Casalnuovo (Napoli), Torino e Cagliari è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile di Motodine (Cremona) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia con sede in Aversa (Caserta) è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di S. Donà di Piave (Venezia) è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucienne di Napoli è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Saturnia di Corchiano (Viterbo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansafone Elettronica di Pomezia (Roma) è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mario Moranduzzo di Scandicci (Firenze) è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Rondo con sede in Milano e stabilimento a Vigevano è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fragile S.r.l. con sede e stabilimento in Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 30 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Olivetti & C. con stabilimento in Pozzuoli (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.S.S.A. Viola di Pont St. Martin (Aosta) è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Potenza con sede in Taccola di S. Severino (Macerata) è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Diemme di S. Felice di Pistoia è prolungata al 17 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Diemme di S. Felice di Pistoia è prolungata al 17 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Diemme di S. Felice di Pistoia è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Fiore ora Fiore S.p.a., con sede sociale in Portici e stabilimento in Ercolano (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ariston, con stabilimento in Casoria (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida con sede e stabilimento in Ascoli Piceno è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polisud con stabilimento in Nola (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Binda con sede in Milano e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano) e Cresinallo (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiart con stabilimento in Baia (Napoli) è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni in cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Romer di Montegranaro (Ascoli Piceno) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bascheri & Pellagri S.p.a. con sede e stabilimento in Marano di Castanaso (Bologna) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile Valserchio con sede in Milano, stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5735)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 30 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1177,550	1177,550	1177,60	1177,550	1157,50	1182,50	1177,450	1177,550	1177,550	1177,55
Dollaro canadese	977,700	977,700	978 —	977,700	982,50	977,60	977 —	977,700	977,700	977,70
Marco germanico	507,700	507,700	507,25	507,700	506 —	508,60	507,300	507,700	507,700	507,70
Fiorino olandese	455,750	455,750	455,50	455,750	455,20	457,50	455,650	455,750	455,750	455,75
Franco belga	31 —	31 —	31,05	31 —	31 —	31,10	31,070	31 —	31 —	31 —
Franco francese	211,500	211,500	211,75	211,500	211,65	211,50	211,300	211,500	211,500	211,50
Lira sterlina	2137,900	2137,900	2129 —	2137,900	2110 —	2169 —	2128 —	2137,900	2137,900	2137,90
Lira irlandese	1849 —	1849 —	1850 —	1849 —	1840 —	—	1840 —	1849 —	1849 —	—
Corona danese	161,350	161,350	161,50	161,350	161,75	161,60	161,400	161,350	161,350	161,30
Corona norvegese	198,610	198,610	198,60	198,610	197,20	198,60	198,500	198,610	198,610	198,60
Corona svedese	210,410	210,410	210,50	210,410	209,70	210,40	210,200	210,410	210,410	210,40
Franco svizzero	596,420	596,420	597,50	596,420	596,90	599,10	596,340	596,420	596,420	596,40
Scellino austriaco	72,320	72,320	72,35	72,320	72,20	72,20	72,422	72,320	72,320	72,30
Escudo portoghese	18 —	18 —	18 —	18 —	18,10	18 —	17,500	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,229	12,229	12,20	12,229	12,25	12,20	12,200	12,229	12,229	12,20
Yen giapponese	5,065	5,065	5,09	5,065	5,10	5,06	5,059	5,065	5,065	5,06

Media dei titoli del 30 settembre 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	38,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90 —
» 5,50 % » » 1968-83	84,075
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	72,200
» 9 % » » 1975-90	70,600
» 9 % » » 1976-91	73,450
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,900
» » » » 1-12-1979/81	99,225
» » » » 1- 1-1980/82	99,175
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,375
» » » » 1- 5-1980/82	98,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1980/82	98,475
» » » » 1- 8-1980/82	98,425
» » » » 1-10-1979/82	98,250
» » » » 1-10-1980/82	98,575
» » » » 1-12-1980/82	98,350
» » » » 1- 1-1980/83	98,225
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	98,425
» » » » 1- 4-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,925
» » » 12 % 1- 4-1982	96,475
» » » 15 % 1- 1-1983	94,725
» » » 12 % 1-10-1983	86,700
» » » 12 % 1- 1-1984	84,650
» » » 12 % 1- 4-1984	84,400
» » » 12 % 1-10-1984	83,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1177,500
Dollaro canadese	977,350
Marco germanico	507,500
Fiorino olandese	455,700
Franco belga	31,035
Franco francese	211,400
Lira sterlina	2132,950
Lira irlandese	1844,500
Corona danese	161,375
Corona norvegese	198,555
Corona svedese	210,305
Franco svizzero	596,380
Scellino austriaco	72,371
Escudo portoghese	17,750
Peseta spagnola	12,214
Yen giapponese	5,062

MINISTERO DEL TESORO

Undicesima estrazione delle cartelle 7% di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 3 novembre 1981 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla undicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiati per il rimborso dal 1° gennaio 1982, n. 27 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna per il capitale nominale complessivo di L. 27.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5791)

Settima estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 9 novembre 1981 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla settima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1980, n. 24 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 24.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5792)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cerano.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cerano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.775.848.366 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 3.858.109.474 iscritto a ruolo a nome del contribuente Terzi Giampiero.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Novara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5755)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 814.148.882 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 867.962.564 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Chiabotti Cesare e Rutar Daniela.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5794)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 16 settembre 1981, n. 400. Demolizioni - Commissioni tecniche - Revoca dell'ordinanza 23 marzo 1981, n. 168.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981, con la quale sono state istituite presso le prefetture apposite commissioni tecniche con il compito di fornire gli elementi che consentissero la conclusiva valutazione delle situazioni connesse ai lavori di somma urgenza ancora da effettuare, con particolare riferimento alle demolizioni da disporre ed alle misure precauzionali da attuare a tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto che a distanza di sei mesi dalla loro costituzione e di dieci mesi dagli eventi sismici, le predette commissioni abbiano esaurito il loro compito e che comunque ove ancora esistessero esigenze di demolizioni da esaminare queste ultime trovano sede e modalità di finanziamento nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la citata legge del 14 maggio 1981, n. 219 modificata dal decreto-legge 26 giugno 1981, n. 233, convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 456;

Dispone:

Art. 1.

L'ordinanza n. 168 in data 23 marzo 1981 è revocata con effetto immediato.

Art. 2.

I sindaci dei comuni interessati, al fine di accertare se ricorrano gli estremi per l'intervento ai sensi dell'art. 153 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si avvarranno della consulenza tecnica degli organi istituzionalmente competenti ed adotteranno i conseguenti provvedimenti di cui risultasse accertata la necessità.

Le spese per l'esecuzione dei relativi progetti faranno carico al comune, alla provincia od alla regione, a seconda delle rispettive competenze ovvero dovranno essere fronteggiate ricorrendo alla possibilità prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 - anche per le eventuali misure provvisionali atte a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità; in tale ultima ipotesi per il giudizio sulla esigenza ed entità di dette misure il sindaco dovrà sentire il parere di un funzionario tecnico direttivo del corpo provinciale dei vigili del fuoco o dell'ufficio del genio civile, il quale trasmetterà la relativa relazione, per conoscenza, al prefetto ed all'assessore regionale ai lavori pubblici ed all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

Nelle more delle relative procedure alle quali, i competenti organi sono tenuti ad accordare ogni possibile precedenza, i sindaci adotteranno le misure precauzionali atte a scongiurare ogni pericolo.

Art. 3.

Alle procedure di cui all'articolo precedente, sono altresì sottoposte, con effetto immediato, tutte le pratiche in corso che si trovino presso le prefetture, le commissioni tecniche, i comuni e sulle quali non sia intervenuto, alla data della presente, un atto concreto di autorizzazione all'intervento per le opere provvisionali nonchè tutte le altre pratiche di cui al punto *b)* e *c)* dell'art. 4 dell'ordinanza n. 168 che sin dalla data della entrata in vigore dell'ordinanza non siano state autorizzate con la conseguente assunzione della spesa.

Napoli, addì 16 settembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5803)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 7 dell'anzidetto testo unico, che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1977, n. 14/389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977, con il quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visti e riconosciuti regolari gli atti espletati dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 6 ottobre 1977, n. 14/6666, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre dello stesso anno, registro n. 44 Finanze, foglio n. 254, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1979, n. 14/1520, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno dello stesso anno, registro n. 25 Finanze, foglio n. 207, e successive modificazioni, con cui sono stati nominati i componenti supplenti della commissione innanzi indicata;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 11 agosto 1977, n. 14/389:

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Abbruzzese Enzo . . .	7,150	6	13,150
2. Accardo Giuseppe . .	7,550	7	14,550
3. Accardo Marcello	7	6,800	13,800
4. Accardo Paolo	7,750	6,900	14,650
5. Adamoli Giuseppe	7,300	6	13,300
6. Addamiano Angelo Giovanni	7	7,800	14,800
7. Addis Vittorio	7,700	6,200	13,900
8. Adorno Franco Guido .	7	6,600	13,600
9. Agneta Teresa Carmela .	7,050	7	14,050
10. Agostini Lambardi Lucia Augusta	7	7	14
11. Albanese Antonio	7	6,800	13,800
12. Allasio Franco Giuseppe .	7,350	6	13,350
13. Almonti Antonio	7,100	6	13,100
14. Alvarado Roberto . .	7,500	6	13,500
15. Americo Giuseppe . . .	7	7,100	14,100
16. Andreini Mauro	7,600	8	15,600
17. Andreoli Giovanni Maria .	7,350	6,200	13,550
18. Andreoli Rosa	7	7	14
19. Anemone Pietro	7	6,800	13,800
20. Angelo Giuseppe	7	6,600	13,600
21. Anglese Antonio	7	6	13
22. Antonelli Edda	7	6,800	13,800
23. Antonelli Giuseppe	7	6,500	13,500
24. Arcuri Maria Silvana . . .	7,550	7,100	14,650
25. Arena Calogero	7	6,200	13,200
26. Aretusi Rolando	7,050	6	13,050
27. Armellin Paolo	7,150	6,500	13,650
28. Baldaccini Franco	7	7	14
29. Baldassarre Leo Teodoro .	7	6	13
30. Balestri Giuliano	7	6,200	13,200
31. Balsamo Augusto	7	6,800	13,800
32. Barbara Franco	7	7,500	14,500
33. Barbero Fulvio	7,300	6,200	13,500
34. Barbolini Renzo	7	6,100	13,100
35. Bellaveglia Giancarlo . . .	8,100	6,200	14,300
36. Belleggi Innocenzo	7	6	13
37. Bellucci Fabio	7	6	13
38. Belluzzo Ruggero	7,750	7,500	15,250
39. Benedetti Pier Alberto . .	7	6,500	13,500
40. Benedetto Michele	7,050	6,200	13,250
41. Benelli Giuseppe	7,550	7,800	15,350
42. Bennati Osvaldo	7,200	6	13,200
43. Benvenuti Paolo	7	6	13
44. Bernardi Agostino	7,450	6,500	13,950
45. Bernardi Paolo	7,750	7	14,750
46. Bettini Vincenzo	7,200	6,300	13,500
47. Bianchi Ettore	7,450	6	13,450
48. Bianco Lorenzo	7,450	6	13,450
49. Bianconi Augusto	7	6	13
50. Biello Taddeo	7,950	6	13,950
51. Binarelli Paolo Maria . . .	7	6,200	13,200
52. Bionaz Gian Maurizio . . .	7,200	6,400	13,600
53. Biscioni Roberto	7	6,200	13,200
54. Bistolfi Francesco	7,500	7,200	14,700
55. Bistolfi Sergio	7	6,800	13,800
56. Bizzarri Mauro	7,300	6,100	13,400
57. Bolduri Claudio	7	6	13
58. Bologna Giuseppe	7	6	13
59. Bologna Silvio	7,200	6	13,200
60. Borghesan Emma	7,450	7,500	14,950
61. Bottero Giovanni Battista .	7,350	6,200	13,550
62. Bovo Bruno	7	7,500	14,500
63. Brangian Lucio	7,700	7,800	15,500
64. Brazzini Mauro	7,350	6	13,350
65. Brega Angelo	7,950	6,300	14,250
66. Brogi Enzo	7	6,100	13,100
67. Brugnettini Giuseppe . . .	7,600	6,300	13,900
68. Buffoni Alberto	7	6,100	13,100
69. Buono Fausto	7	6,200	13,200
70. Burotti Giuliana	7	6,300	13,300
71. Caccialanza Mario	7,250	6,500	13,750

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
72. Caffari Roberto	7	6,300	13,300
73. Calabrò Pietro	7	6,200	13,200
74. Calbi Mario	7	6,100	13,100
75. Callosi Tito Franco	7	6,300	13,300
76. Camerini Andrea	7	6,500	13,500
77. Camoletto Francesco	7,250	6	13,250
78. Camovitto Fulvio	7,350	6	13,350
79. Campo Saverio Giuseppe	7	7,200	14,200
80. Caprettini Caprabianca Mirella	7,150	7,400	14,550
81. Caprilli Remo	7,600	7,200	14,800
82. Caramella Alessandro	7,250	6	13,250
83. Carbonaro Matteo	7,400	6,200	13,600
84. Carducci Alessandro	7	6	13
85. Carducci Sergio	7	7,200	14,200
86. Carpio Silvio	7,200	6,800	14
87. Carosi Crescenzo	7,600	6	13,600
88. Carrara Ulisse Maria	7	6,500	13,500
89. Carrubba Angelo	7	6,500	13,500
90. Casati Ferruccio	7	6,600	13,600
91. Cascoschi Giuseppe	7	6,100	13,100
92. Caselli Massimo	7	6,400	13,400
93. Castellano Giuseppe	7,400	6	13,400
94. Cavallini Enzo	7,200	6	13,200
95. Cecconi Francesco	7,350	6	13,350
96. Cecilia Ermanno	7	6,600	13,600
97. Celentano Giuseppina	7,650	6,500	14,150
98. Cencelli Pierluigi	7,500	6,800	14,300
99. Centis Paola	7	7	14
100. Checcacci Sergio	7,450	6	13,450
101. Checchi Cesare	7,650	6,500	14,150
102. Chiacchio Eduardo nato 15 marzo 1955	7	7,500	14,500
103. Chiacchio Eduardo nato il 27 ottobre 1956	7	7	14
104. Chiacchio Raffaele	7,450	6,800	14,250
105. Chibbaro Maria Luce	7	7	14
106. Chiodo Carluccio	7,300	6,300	13,600
107. Chiofalo Antonio Mariano	7,650	6,200	13,850
108. Cicconi Antonio	7,500	6,500	14
109. Cigna Alessandro	7,700	6,500	14,200
110. Cocchiara Silvana Teresa	7	6,400	13,400
111. Coffano Enrica	7	6,300	13,300
112. Cognasso Roberto	7,750	6	13,750
113. Colaci Emilio	8,250	7,500	15,750
114. Colli Maria Grazia	7	6,200	13,200
115. Conigliaro Francesco	7,350	6	13,350
116. Conte Graziano	7	6	13
117. Conti Domenico	7	6	13
118. Conti Mara	7,200	6	13,200
119. Conti Simonetta	7,150	6	13,150
120. Corda Manuela	7,200	7	14,200
121. Corsini Andrea	7	6,500	13,500
122. Cortesi Angelo	7,100	6,500	13,600
123. Corti Fernanda	7	6	13
124. Costa Maria Rita	7,250	6	13,250
125. Covolo Renato	7	6,500	13,500
126. Cresci Maria	7	6,100	13,100
127. Cretella Salvatore	7,600	7,500	15,100
128. Crifò Cesare Emanuele	7	7	14
129. Criscuolo Beniamino	7,850	7,400	15,250
130. Criscuolo Giuseppe	7,350	7,100	14,450
131. Cruciani Vincenzo	8,050	6	14,050
132. D'Agostino Giuseppe	7	6	13
133. Dallaporta Ennio	7,800	6,800	14,600
134. Damato Giuseppe Gennaro	7	7,200	14,200
135. D'Ambra Gennaro	7	6,300	13,300
136. Damiani Piero Francesco	7	6,100	13,100
137. Damiano Riccardo	7,450	7	14,450
138. D'angelo Alberto	7,200	6	13,200
139. D'Angelo Giuseppe	7,200	6,700	13,900
140. D'Avanzo Vincenzo	7,900	7,200	15,100
141. Deagostino Giuseppe	7,100	6,200	13,300
142. De Cicco Antonio	7	6,100	13,100
143. Degradi Gianpaolo	7	6	13
144. Dei Paolo	7	6	13
145. Del Bello Rolando	7	6	13
146. Delfino Adriano	7	6,500	13,500
147. Del Giudice Mauro	7,450	7	14,450
148. Del Ponte Stefano	7	7	14
149. De Matteis Antonella	8,300	8	16,300
150. De Matteis Giovanni	7,800	8	15,800
151. De Nino Gabriella	7,700	6,500	14,200
152. De Palma Roberto	7,800	6,500	14,300
153. De Pamphilis Agostino	7	6,500	13,500
154. De Vita Lino	7,700	6,600	14,300
155. Di Cristo Filomena	7	6	13
156. Di Felice Rita	7,100	6,500	13,600
157. Di Franco Giuseppe	7	6,400	13,400
158. Di Franza Maria Giovanna	7	6,400	13,400
159. Di Giambattista Alberto	7,200	7,500	14,700
160. Dignani Alessandro	7,600	7,200	14,800
161. Digrisolo Filomena	7	6	13
162. Di Sabatino Gabriella	7,150	7	14,150
163. Disdero Antonio	7	6,200	13,200
164. Dodero Annibale	7	7,200	14,200
165. Dominici Vincenzo	7	6,800	13,800
166. Donato Massimo	7	6,500	13,500
167. Dotti Stefania	7,100	6,800	13,900
168. Dragotta Gabriele	7	6,600	13,600
169. Elia Emilio	7	6,500	13,500
170. Falaschini Gabriele	7,350	6,200	13,550
171. Falletta Giuseppina	7	6,800	13,800
172. Fantesini Mario	7	6,600	13,600
173. Farris Anna	7,050	6,800	13,850
174. Fedeli Luigi	7	6,800	13,800
175. Federici Arturo	7	6	13
176. Federici Ignazio	7,100	6,200	13,300
177. Femia Carmelo	8,100	7	15,100
178. Ferrara Osvaldo	7	6	13
179. Ferrara Vincenzo	7,500	6,200	13,700
180. Ferrario Gianmario	7,350	6,400	13,750
181. Ferrero Pierina	7	6,800	13,800
182. Ferri Franco	7,600	6,400	14
183. Ferroni Daniela	7	6,200	13,200
184. Finzi Massimiliano	7,850	6,200	14,050
185. Fiordiponti Fulvio	7,450	6,800	14,250
186. Foglietti Paola	7,800	7	14,800
187. Follese Alberto	7	6,500	13,500

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione comples-siva
188. Forgione Elio	7,050	6,200	13,250
189. Forliti Arcangelo	7	6,600	13,600
190. Fornara Walter	7	6	13
191. Forni Franco	7	6	13
192. Franciosa Gaetana	7,600	6,100	13,700
193. Frontoni Pietro	7,550	7	14,550
194. Frumento Domenico	7,600	6,800	14,400
195. Fusi Achille	7,450	6,800	14,250
196. Gabrielli Maurizio	7,250	6,300	13,550
197. Galieti Vittorio	7	6	13
198. Galioto Francesco	7	6	13
199. Galluzzo Vincenzo	7	6,800	13,800
200. Galtieri Franco	7	6,200	13,200
201. Gandolfi Dino	7	6	13
202. Gangi Giovanni	7	6,300	13,300
203. Gasparrini Alvaro	7	6,200	13,200
204. Gatto Franco	7	6	13
205. Gaude Picchio Elda	7	7	14
206. Gaudino Augusto Agostino	7	6,300	13,300
207. Gavinelli Andrea	7	6,500	13,500
208. Gazzoli Umberto	7,150	6,600	13,750
209. Gennaro Bernardino Giulio	7	6,300	13,300
210. Gentili Gianfranco	7,200	6	13,200
211. Gerace Michelangelo	7	6,200	13,200
212. Giacalone Oscar	7,350	6,300	13,650
213. Giglio Francesco	7,450	6,800	14,250
214. Ginocchio Augusto	7,050	7	14,050
215. Giordano Antonio	7	6,500	13,500
216. Giordano Carmelo Antonio	7	7	14
217. Giordano Giuseppe	7	7	14
218. Giordano Teresa	7	7,200	14,200
219. Giorgi Gilberto	7	6,300	13,300
220. Giorgi Giorgio	7,850	7	14,850
221. Giovannini Luigi	7,500	6,200	13,700
222. Giromini Giuseppe	7,150	6,100	13,250
223. Gisondi Luigi	7	6,500	13,500
224. Gistri Marcello	7	6	13
225. Giuffrida Salvatore	7,900	6,600	14,500
226. Giuliani Giuliano	7,250	6,600	13,850
227. Giunta Luigi	7	6,300	13,300
228. Gonnella Antonio Gerardo	7,400	6,200	13,600
229. Gorgoglione Mario	7	6	13
230. Gori Pietro	7,650	6,800	14,450
231. Gostoli Luciano	7	6	13
232. Gradassa Silvano	7,550	6,500	14,050
233. Gravella Angelo Raffaele	7,300	6	13,300
234. Greco Gherardo	7,600	7,500	15,100
235. Gregni Barbarella	7,150	6,200	13,350
236. Gremes Francesca	7	6,500	13,500
237. Grieco Giovanni Rodolfo	7	6,400	13,400
238. Grilli Clara	7,200	7	14,200
239. Grillo Michele	7	6,300	13,300
240. Grimaldi Alberto	7,450	6,100	13,550
241. Gualerzi Francesca	7	6,500	13,500
242. Guarini Cosimo Fernando	7	6,800	13,800
243. Guerra Rossana	7,100	6	13,100
244. Guglielmino Antonino	7,300	6,500	13,800
245. Guidi Piero	7	6	13
246. Iacuzio Raffaele	7	7	14
247. Iannaccone Mario	7,150	6	13,150
248. Invernizzi Maria Rita	7,650	7,100	14,750
249. Iodice Iunio	7	6,200	13,200
250. Iodice Rosa Margherita	7	6,600	13,600
251. Italia Gianni	7,200	6,100	13,300
252. Labella Andrea	7,250	7,200	14,450
253. Lacqua Dario	7	7,100	14,100
254. La Greca Marina	7	7	14
255. La Greca Silvia	7	7	14
256. Lamberti Giancarlo	7,100	6,800	13,900
257. Lancellotti Roberto	7	6,100	13,100
258. Lanciani Alessandro	7,200	6	13,200
259. Lanotte Antonio	7	6	13
260. Lanzi Orazio	7,450	6	13,450
261. Levanti Luciano	7	6,200	13,200
262. Lioce Giancarlo	7,500	7,800	15,300
263. Locatelli Giorgio	7,100	7	14,100
264. Lo Iacona Maurizio	7	6	13
265. Loiacono Giovanni	7	6	13
266. Lombardi Mirella	7	7	14
267. Lucisano Giuseppe	7	6,800	13,800
268. Lupoli Fabio	7,700	6	13,700
269. Maccario Pier Giorgio	7	6,500	13,500
270. Maestrini Manuela	7	6	13
271. Magazzini Carlo	7	6	13
272. Maggi Angelo	7	7,300	14,300
273. Malabocchia Claudio	7,300	6,100	13,400
274. Malagricci Antonio	7,350	6	13,350
275. Malagutti Gustavo	7,200	6,400	13,600
276. Mancinelli Mariano	7,600	6,400	14
277. Mangiameli Rocco Alessandro	7,500	6	13,500
278. Manini Enrico	7,200	6	13,200
279. Manzocchi Felice	7,250	6	13,250
280. Marcucci Gianfranco	7	6,300	13,300
281. Mari Annamaria	7	6,300	13,300
282. Mari Spartaco	7,750	6,800	14,550
283. Mariani Giulia	7	6	13
284. Maronta Massimo	7,100	6	13,100
285. Marrocchi Sergio	7,650	6	13,650
286. Martin Angelo	7	6	13
287. Martinucci Silvio	7,500	6,100	13,600
288. Martone Bruno	7,100	7,800	14,900
289. Massini Alberto	8,300	6,200	14,500
290. Mastinu Salvatore	7,500	6,700	14,200
291. Matteucci Maurizio	7,250	6	13,250
292. Mazza Gaetano	7	6	13
293. Mazzenga Fausto Vincenzo Felice	7	6,900	13,900
294. Mazzeo Vittorio	7,500	7,200	14,700
295. Meassi Luciano	7	6,500	13,500
296. Medori Giuseppe	7	6,800	13,800
297. Mele Mario Rosario	7	6,400	13,400
298. Meloni Alba Rita	7	6,300	13,300
299. Mendola Manlio	7,350	7,200	14,550
300. Messa Riccardo	7	6	13
301. Messere Antonio	7	6	13
302. Micarelli Antonio	7,250	6	13,250
303. Migliorini Vasco	7	6,100	13,100
304. Miracco Franco	7,600	6,500	14,100

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
305. Miri Geremia	7	6,500	13,500
306. Molinari Mario	7	6,500	13,500
307. Monti Francesco	7,450	6,400	13,850
308. Monzali Maurizio	7,750	6,800	14,550
309. Moretti Giorgio	7,300	6,500	13,800
310. Moretti Paolo	7	7	14
311. Moscato Claudio	7	7	14
312. Mosetti Paolo	7,500	6	13,500
313. Mosoni Roberto	7,150	6,400	13,550
314. Mosso Luigi	7,450	7,200	14,650
315. Mulas Maria Antonia	7	6	13
316. Mundanu Pietrino	7	6,500	13,500
317. Murru Teresa	7	6,700	13,700
318. Mussio Umberto	7	6	13
319. Musti Francesco	7	7	14
320. Napoli Mario	7	6,500	13,500
321. Nebbioso Gennaro	7,650	6,500	14,150
322. Nelli Stefano	7,250	7	14,250
323. Nicolucci Maria Laura	7	6,200	13,200
324. Nigido Vincenzo	8,100	6,400	14,500
325. Nola Gaetano	7	6,800	13,800
326. Oddo Vincenzo	7,650	6,200	13,850
327. Oliveri Pietro	7,250	6,400	13,650
328. Orciuoli Maria Luisa	7	6	13
329. Paciotti Giuseppe	7,400	6	13,400
330. Paggi Antonio	7	6,600	13,600
331. Palumbo Nicola	7,400	6,800	14,200
332. Panteghini Guido	7,400	7,200	14,600
333. Pantieri Gianpaolo	7,850	7	14,850
334. Panza Fulvio	7,550	6	13,550
335. Paolantoni Francesco	7	6	13
336. Papi Remo	7	6	13
337. Papini Angelo	7,800	6,500	14,300
338. Paravani Guglielmo	7,400	6	13,400
339. Paravidino Giovanni	7	6	13
340. Parisini Massimo	7,100	6,500	13,600
341. Parrano Mauro	7,650	7	14,650
342. Parrillo Giovanni	7,300	6,800	14,100
343. Pascucci Massimo	7	6,500	13,500
344. Pastacaldi Mario	7,300	6,500	13,800
345. Paternostro Mario Pietro	7	6,500	13,500
346. Patruno Paolo	7	6,300	13,300
347. Pavone Rosanna	7,700	6	13,700
348. Pelati Carlo	7	6,800	13,800
349. Pellegrini Clementina	7	6,200	13,200
350. Pellei Egisti Patrizia	7	6,500	13,500
351. Pelliccia Franco	7	6,500	13,500
352. Percopo Gerardo	7,650	6	13,650
353. Perego Carlo Giuseppe	7,100	6,600	13,700
354. Pernumia Gian Franco	7,600	6,500	14,100
355. Perri Francesca	7,300	6,600	13,900
356. Perri Luigi	7,350	6,500	13,850
357. Pesso Chiara Orsola	7,400	7	14,400
358. Petriccione Gaetano	7	6,200	13,200
359. Petrini Gelindo	7,900	6,800	14,700
360. Petrucci Leo	7	6	13
361. Pettinari Gianfranco	7,150	6	13,150
362. Piacenti Alessandro	7,200	6,100	13,300
363. Piana Marcello	7	6	13
364. Piccoli Maria	7	7	14
365. Pierleoni Learco	7,100	6,400	13,500
366. Pighetti Celeste	7,250	6,500	13,750
367. Pilla Fabrizio	7,250	7,500	14,750
368. Pinceti Dante	7	6,800	13,800
369. Piras Anna Dolores	7,400	6	13,400
370. Pirini Paolo	7	6,200	13,200
371. Pirino Pietro Maria	7	6,300	13,300
372. Pirrelli Silvio	7,600	6,100	13,700
373. Pizza Felice	7	7,200	14,200
374. Polonio Ugo	7	6,500	13,500
375. Portigiani Patrizio	7,400	6,500	13,900
376. Porzio Antonio	8,300	7,200	15,500
377. Posella Antonio	7,250	6,200	13,450
378. Pozzoli Enrico	7,700	7,200	14,900
379. Prandi Chiara	7	6,200	13,200
380. Proietti Aldo	7	6	13
381. Proietti Scorsoni Avio	7	6	13
382. Pruzzi Gian Luigi	7	7	14
383. Pulvirenti Antonio Carmelo	7,300	6	13,300
384. Pulvirenti Santa	7	7	14
385. Puzzovio Giuseppe	7	6,300	13,300
386. Rainoldi Marco	7,300	6,100	13,400
387. Rampulla Liborio	7,650	6,300	13,950
388. Randazzo Ignazio	7	6	13
389. Raspanti Pietro	7,550	6,100	13,650
390. Ribotta Guido	7,400	6	13,400
391. Ricci Bona	7,200	6,200	13,400
392. Ricci Sergio	7,250	6	13,250
393. Ricco Giuseppe	7	6,300	13,300
394. Rigobello Giovanni Pietro	7,750	6,500	14,250
395. Rivituso Leonardo	7	6	13
396. Roccati Rinaldo	7	6,200	13,200
397. Roggero Armando	7,700	6,400	14,100
398. Romani Gianfranco	7	6	13
399. Rombaldoni Sergio	7,350	7,200	14,550
400. Romeo Severo	7	6	13
401. Ronca Riccardo	7,450	7	14,450
402. Ronchetti Alfredo	7	6,200	13,200
403. Rosalba Roberto	7,200	6,300	13,500
404. Rossi Enzo	7,650	6,200	13,850
405. Rossi Gastone	7	6	13
406. Rossi Gennaro	7	6,500	13,500
407. Rossi Giancarlo	7,150	6,800	13,950
408. Rossi Luigi	7	6,200	13,200
409. Rota Giacomo	7	7	14
410. Rubimarco Paolino	7,200	6,500	13,700
411. Rubino Maria Gabriella	7,550	7,800	15,350
412. Russi Giuseppe Carlo	8	6,700	14,700
413. Russo Giuseppe	7	6,600	13,600
414. Safina Saverio Francesco Paolo	7	6,100	13,100
415. Salmè Carmelo	7	6,600	13,600
416. Sandulli Franco	7,050	6,500	13,550
417. Santarpia Gaetano	7	7	14
418. Sardelli Roberto Luigi	7,650	6,300	13,950
419. Sartori Gianfranco	7,350	6,400	13,750
420. Sau Tonino	7,650	6,300	13,950
421. Saulino Rodolfo	7	6	13

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
422. Savarese Francesco	7	6,100	13,100
423. Saveriano Modestino . . .	7,200	6,100	13,300
424. Savoia Umberto	7,200	6,400	13,600
425. Scagliotti Piero	7	6,200	13,200
426. Scaranello Florido	7,600	6,600	14,200
427. Scarpelli Emma Maria Teresa	7,050	7	14,050
428. Schiavi Giancarlo Erice . .	7,500	6,500	14
429. Schiavi Sergio	7,500	6,200	13,700
430. Schivo Giuseppe	7,150	6,400	13,550
431. Sciascia Calogero	7,500	6,400	13,900
432. Sciortino Placido Antonio .	7	6	13
433. Scorcia Vito	7,200	6	13,200
434. Segrè Marco	7,600	6,900	14,500
435. Semeraro Adalgenio . . .	7	6,500	13,500
436. Senatore Alvaro	7,050	6	13,050
437. Sensolo Luciano	7	6,200	13,200
438. Sfarra Berardino	7,650	6,500	14,150
439. Silvano Luciano	7,350	6,200	13,550
440. Silvestri Franco	7	6	13
441. Simonetti Mario	7,150	6	13,150
442. Simonetti Serenella	7	6	13
443. Solimene Mario	7	6,400	13,400
444. Spacca Giampiero	7	6	13
445. Spera Francesco Saverio . .	7	6,500	13,500
446. Spina Franco	7	6,100	13,100
447. Spingardi Roberto Luigi . .	7,100	7	14,100
448. Spinosa Giuseppe . . .	7	6,700	13,700
449. Stucchi Donatella Maria Annunciata	7	6	13
450. Succi Gianfranco	7	6,200	13,200
451. Tabilio Maria	7	7	14
452. Tafuro Antonio	7	7,100	14,100
453. Tagliavini Rinaldo	7,200	6	13,200
454. Talarico Giuseppe	7	6,800	13,800
455. Talocci Vincenzo Angelo . .	7,500	6,500	14
456. Tartaglione Italia	7	6,500	13,500
457. Tartaglione Lavinia Letizia .	7,700	7	14,700
458. Tedeschi Maria Adriana . .	7	6,100	13,100
459. Tedeschi Rosanna	7,550	6	13,550
460. Testa Margherita	7	6,600	13,600
461. Tirilli Enea	7,450	6	13,450
462. Tomassoni Angelo	7	6,200	13,200
463. Tomatis Romeo	7,600	7,600	15,200
464. Tombari Antonio	7,300	8	15,300
465. Tondi Alessandro	7	6	13
466. Toniolo Alfredo	7,450	7,500	14,950
467. Torti Ghigini Mario .	7	7,700	14,700
468. Toselli Marco	7,100	7,500	14,600
469. Tota Augusta	7,100	7,500	14,600
470. Tramontana Adriana . .	7	6	13
471. Travaglini Giovanni Italo .	7	6	13
472. Trovato Maria Guglielmina .	7,200	7,200	14,400
473. Urbini Bruno . . .	7	6	13
474. Usai Carlo	7	7	14
475. Valeriani Carlo	7,150	7,500	14,650
476. Vallarelli Mario	7,550	6,900	14,450
477. Veccia Rosa Maria	7,600	6	13,600
478. Verde Giancarlo	7,300	6,500	13,800
479. Verdecchia Franco	7	6,700	13,700
480. Verzello Carlo	7,900	6,800	14,700
481. Vespignani Pier Lorenzo .	7,250	7	14,250
482. Vettorato Otello	7,150	6,500	13,650
483. Viglianisi Luigi	7,500	6,500	14
484. Visconti Bernardo	7,150	6,100	13,250
485. Visconti Giancarlo	7,250	7,300	14,550
486. Visconti Silvana	7,550	7,500	15,050
487. Vitullo Sergio	7	6,100	13,100
488. Vivoli Adolfo	7,500	6,200	13,700
489. Volpe Franco	7,300	6	13,300
490. Werk Ivana Maria	7,450	6	13,450
491. Zarfati Alberto	7	6	13
492. Zoppis Antonio	7	6	13
493. Zuccone Ettore	7,700	6	13,700

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere nei confronti dei candidati:

1) Consoli Pasquale;
2) Mascioli Orazio;
3) Occhionero Teodoro;
4) Varnavà Nicola,

in attesa dei risultati degli accertamenti disposti riguardo alla loro posizione.

Art. 3.

A norma dell'art. 10, secondo comma, del bando di esami, vengono esclusi dall'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità i signori Camerota Raffaele e Tripepi Giuseppe per aver omesso di produrre i documenti richiesti dall'art. 9 dello stesso bando di esami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(5739)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo ufficiali commissari (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 399, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici tenenti in s.p.e. del Corpo di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1981 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso dianzi citato;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, citato nelle premesse:

1) Cerreto dott. Luigi, nato il 22 ottobre 1954 punti 35,550
2) s. ten. f. cpl. cong. Santucci Massimo, nato il 4 maggio 1954 . . . . » 35,320
3) s. ten. amm. cpl. 1ª nom. La Bianca Mario, nato il 12 luglio 1953 . . . » 34,950
4) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Pollice Luciano, nato il 26 marzo 1955 . . » 33,805
5) s. ten. au. cpl. cong. Fontanella Bruno, nato il 10 giugno 1953 . . . . . » 33,400
6) Adorno dott. Paolo, nato il 9 luglio 1949 » 33,000
7) s. ten. au. cpl. cong. Di Ruberto Francesco, nato il 23 luglio 1956 . . . . . » 32,495
8) serg. magg. gov. s.p. Forgione Domenico, nato il 3 agosto 1951 . . . . . » 32,450
9) mar. ord. g. s.p. Boccardi Mario, nato il 1° ottobre 1949 . . . . » 32,400
10) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Tamaro Fulvio, nato il 4 agosto 1955 . . . . . . » 30,755
11) s. ten. a. cpl. cong. Prestianni Nicola, nato il 23 ottobre 1949 . . » 29,465
12) s. ten. au. cpl. cong. Grassi Gaetano, nato il 20 aprile 1953 . . . . . » 29,150
13) Cianciola dott. Domenico, nato il 22 febbraio 1953 . . . . » 28,730
14) Grande dott. Rocco Natalino, nato il 25 dicembre 1954 . . . . » 28,650
15) Lacchè dott. Luigi, nato il 21 giugno 1955 » 27,450
16) s. ten. au. cpl. 1ª nom. Spinoso Pino, nato il 2 maggio 1955 . . . . » 26,230

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) Cerreto dott. Luigi . . . . . . punti 35,550
2) s. ten. f. cpl. cong. Santucci Massimo . » 35,320
3) s. ten. amm. cpl. 1ª nom. La Bianca Mario » 34,950
4) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Pollice Luciano » 33,805
5) s. ten. au. cpl. cong. Fontanella Bruno . » 33,400
6) Adorno dott. Paolo . . . . . . » 33,000
7) s. ten. au. cpl. cong. Di Ruberto Francesco . . . . » 32,495
8) serg. magg. gov. s.p. Forgione Domenico » 32,450
9) mar. ord. g. s.p. Boccardi Mario . . » 32,400
10) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Tamaro Fulvio » 30,755
11) s. ten. a. cpl. cong. Prestianni Nicola . » 29,465
12) s. ten. au. cpl. cong. Grassi Gaetano . » 29,150
13) Cianciola dott. Domenico . . . . » 28,730
14) Grande dott. Rocco Natalino . . . » 28,650

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) Lacchè dott. Luigi . . . . . . punti 27,450
2) s. ten. au. cpl. 1ª nom. Spinoso dott. Pino » 26,230

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1981
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 310

(5761)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1981, n. **18.**

Norme per l'esercizio delle funzioni e delle attività preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per i fini di cui agli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito della unità sanitaria locale istituita con legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e del complesso dei servizi generali per la tutela della salute, le funzioni e le attività di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale, sono esercitate in forma dipartimentale, attraverso il dipartimento per la salute mentale.

Il dipartimento per la salute mentale è la struttura organizzativa che, nel quadro delle finalità e degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale e secondo l'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, viene costituita per l'esercizio coordinato delle attività per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie mentali e del disturbo psichico in genere.

Art. 2.

Fanno parte del dipartimento per la salute mentale:

le unità operative del servizio di assistenza sanitaria di base;

le unità operative integrative dei servizi di base di:

assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale;
medicina;
malattie infettive;
geriatria;
neuropsichiatria infantile;
psicologia;

le unità operative competenti per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro;

il servizio socio-assistenziale.

Art. 3.

Il dipartimento per la salute mentale opera secondo schemi di lavoro che assicurino la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, la continuità terapeutica, il coordinamento fra i servizi e presidi che fanno parte del dipartimento medesimo, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo dell'attività di aggiornamento professionale e di ricerca, l'economicità della gestione.

Il dipartimento, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del piano sanitario regionale e dell'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, provvede in particolare:

alla promozione e tutela della salute mentale;
alla diagnosi, cura ed urgenza psichiatrica;
alla consulenza psichiatrica;
alla riabilitazione e reinserimento sociale;
alla rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici della salute mentale;
alla formazione di una coscienza sanitaria e sociale per la tutela della salute mentale nell'ambito della scuola, della famiglia, nei luoghi di lavoro e, in genere, nelle collettività.

Art. 4.

Le funzioni e le attività del dipartimento per la salute mentale sono esercitate attraverso i servizi, i presidi e le strutture integrative dei distretti sanitari di base o secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, nonché mediante la struttura ospedaliera dell'unità sanitaria locale nei casi di cui all'art. 34, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di ricovero volontario.

Nella prospettiva e fino all'adozione del piano sanitario regionale, il dipartimento per la salute mentale esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge, secondo gli indirizzi programmatici ed i criteri organizzativi di cui nell'allegato alla presente legge.

Art. 5.

Il servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale è l'unità operativa del dipartimento previsto dalla presente legge, che mediante il complesso dei servizi e dei presidi del dipartimento medesimo, provvede in particolare alle attività di diagnosi, cura, riabilitazione e consulenza psichiatrica nonché al trattamento di cui all'art. 34, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il servizio espleta la propria attività, di norma, nell'ambito dei servizi e dei presidi dei distretti sanitari di base o nelle strutture integrative di questi, integrandosi con i servizi che operano nei singoli distretti.

Per i casi di ricovero volontario ed i trattamenti che non possono essere espletati nei servizi o presidi territoriali, il servizio può avere una disponibilità massima di quindici posti letto, ivi compresi i posti letto per i trattamenti obbligatori.

Gli interventi terapeutici urgenti per alterazioni psichiche determinatesi in condizioni e circostanze che non consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, sono assicurati attraverso la disponibilità di medici del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, mediante l'organizzazione e nelle strutture del dipartimento di emergenza ospedaliera.

A tal fine il dipartimento di emergenza dispone di idonei locali e stabilisce le necessarie intese operative, organizzative e professionali con i medici del servizio.

Art. 6.

Nell'attesa dell'approvazione della pianta organica da parte dell'unità sanitaria locale e dell'inquadramento nel ruolo nominativo regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il servizio di cui al precedente articolo è dotato del seguente organico:

un posto di primario;

due posti di aiuto;

sei posti di assistente;

un posto di capo sala;

ventuno posti di personale sanitario ausiliario;

cinque posti di personale esecutivo;

uno psicologo;

un assistente sociale.

I posti di personale sanitario ausiliario, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere ricoperti con personale avente la qualifica di infermiere professionale.

A tal fine, la Regione, ai sensi della legge 3 giugno 1980, n. 243 e per i fini di cui all'art. 64, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale infermieristico che opera nel servizio.

Il personale medico, di assistenza infermieristica, psicologo e di assistenza sociale opera in collaborazione con i servizi e presidi del dipartimento cui il servizio appartiene, secondo modalità dirette ad assicurare la corretta ed armonica integrazione delle diverse professionalità ed a realizzare il lavoro di gruppo. Il personale medico e psicologo opera a livello ospedaliero ed extra ospedaliero. Il personale di assistenza infermieristica e di assistenza sociale opera oltre che a livello ospedaliero, nell'ambito dei servizi del dipartimento che fanno capo al distretto in cui è ubicata la struttura del servizio.

Art. 7.

I presidi ed i servizi per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di cui al precedente art. 2 sono istituiti dall'unità sanitaria locale, nel quadro degli interventi promossi dalla programmazione socio-sanitaria regionale per l'attuazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, secondo criteri che assicurino sul piano strutturale ed organizzativo la polivalenza delle strutture ed il costante adeguamento al mutare delle esigenze terapeutiche ed assistenziali da soddisfare in rapporto alla evoluzione tecnico-politica del sistema assistenziale socio-sanitario definito dalla Regione.

Tali presidi e servizi devono essere razionalmente distribuiti nell'ambito dell'unità sanitaria locale, tenuto conto delle situazioni clinico-sociali rilevate, dell'età e delle necessità di mantenere e reinserire, per quanto possibile, le persone interessate nel proprio nucleo familiare, ovvero di inserirle in altro nucleo idoneo e comunque, nel proprio normale ambiente di vita.

La costituzione dei presidi e dei servizi di cui al presente articolo e le modalità di esercizio delle relative attività di riabilitazione e reinserimento sociale, sono stabilite in collaborazione con i comitati di zona interessati di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

La localizzazione e le caratteristiche architettoniche di ogni presidio devono assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

I presidi devono essere organizzati in forma residenziale o semiresidenziale, per esigenze assistenziali a carattere residenziale permanente e per interventi educativo-assistenziali.

Le prestazioni assistenziali, medico-generiche e specialistiche per i soggetti ospitati nei presidi, devono essere assicurate nell'ambito della organizzazione dei servizi del distretto in cui la struttura è ubicata.

Fra i presidi di cui al presente articolo è compresa, secondo l'indicazione della programmazione socio-sanitaria regionale, la struttura del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale, di intesa con i comitati di zona interessati di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, promuove, secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, interventi per l'inserimento nelle attività di formazione professionale, la formazione professionale, la riabilitazione lavorativa e l'occupazione dipendente o autonoma dei soggetti assistiti ai sensi della presente legge.

Tali interventi, attuati attraverso l'organizzazione dei distretti sanitari di base, sono predisposti in collaborazione con le imprese e cooperative che operano nei vari settori della produzione e della prestazione di servizi e con il servizio competente per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro, evitando, di norma, forme occupazionali di tipo specifico o protetto.

In conformità ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito del piano sanitario regionale, dovranno altresì essere riordinati i centri ed i corsi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2.

Art. 9.

L'unità sanitaria locale, nel quadro dell'attuazione dei programmi di tutela della salute della maternità, infanzia ed età evolutiva, assicura, mediante l'unità operativa di neuropsichiatria infantile, le attività di prevenzione e diagnosi precoce, di cura e riabilitazione nei casi di minorazioni neuromotorie, sensoriali e psichiche.

Tali attività sono espletate nei servizi e presidi dei distretti sanitari di base, secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, ed a livello ospedaliero, nel reparto di pediatria, in collaborazione con il complesso dei servizi per l'assistenza materno-infantile, nel quadro organizzativo del dipartimento per la salute mentale. Nell'ambito di tale attività sono altresì espletate le funzioni sanitarie ed assistenziali relative ai minori affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, attualmente esercitate presso il centro regionale medico-psico-pedagogico e nell'ambito scolastico, adottando a tal fine, per quanto di competenza degli organi della scuola, le necessarie intese.

L'unità operativa di neuropsichiatria infantile, nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, espleta in particolare, funzioni:

di impostazione e verifica periodica dei programmi di controllo sullo sviluppo neuromotorio, sensoriale e psichico effettuati routinariamente e periodicamente nei servizi dei distretti sanitari di base;

di inquadramento diagnostico, impostazione del trattamento e sua verifica nei casi individuati di danno neuromotorio, sensoriale e psichico;

di diagnosi e terapia mediante l'integrazione con il reparto di pediatria, nei casi che necessitano di cure ospedaliere;

di formazione professionale permanente del personale con il quale l'unità operativa di neuropsichiatria infantile collabora nell'ambito dell'organizzazione interdisciplinare dell'attività espletata e del dipartimento cui appartiene.

Art. 10.

Per l'esercizio delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale previste dalla presente legge, il dipartimento per la salute mentale si avvale di personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione che opera nell'organizzazione dei servizi e presidi dei distretti sanitari di base e nella struttura ospedaliera, nel rispetto delle attribuzioni e delle qualifiche funzionali indicate nella pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale.

Nell'attesa del piano sanitario regionale e della determinazione della pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, all'esercizio delle attività di cui al primo comma si provvede mediante l'inserimento di tecnici della riabilitazione (fisiokinesiterapisti, logopedisti, ecc.), in rapporto alle necessità rilevate, nell'ambito degli organismi operativi di cui all'art. 10 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65. In via prioritaria, a tale scopo, deve essere utilizzato il personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione utilizzato presso il centro regionale di medicina preventiva.

Art. 11.

Nell'esercizio delle attività e funzioni di cui alla presente legge, nonché ai fini informativi e di rilevazione statistica ed epidemiologica, per ogni soggetto assistito nell'ambito della struttura organizzativa del dipartimento per la salute mentale viene istituita una apposita cartella personale contenente dati personali, sociali, sanitari e assistenziali, nonché la registrazione degli interventi effettuati nell'ambito del dipartimento medesimo.

Nella cartella personale non possono essere riportati i provvedimenti di cui all'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e deve altresì essere garantito l'anonimato ai sensi dell'art. 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Tale cartella è conservata dai servizi dei distretti sanitari di base interessati i quali provvedono altresì al relativo aggiornamento in collaborazione con il servizio o presidio che ha effettuato le prestazioni sanitarie o assistenziali.

Il modello di cartella personale tipo è definito dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale. Nell'uso e conservazione della cartella personale deve essere osservata la rigorosa applicazione del segreto professionale e d'ufficio.

La cartella personale con successivi provvedimenti della giunta regionale sarà adeguata a quanto disposto in merito agli strumenti informativi ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.

Il dipartimento per la salute mentale è diretto da un coordinatore il quale, a tal fine, si avvale di un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore. I componenti il comitato direttivo esercitanti attività sanitarie ed attività socio-assistenziali devono essere in numero pari fra loro.

Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare l'attività ai sensi e per i fini di cui alla presente legge e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Il coordinatore è nominato dal comitato di gestione fra i responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento. La nomina ha durata annuale. Il coordinatore rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Con periodicità semestrale, ai fini della consultazione di base sul funzionamento del dipartimento, il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato ai servizi che fanno parte del dipartimento.

Alle riunioni del comitato direttivo ed alla conferenza del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Art. 13.

Con riferimento all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il termine entro il quale deve cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, a loro richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera, è fissato al 31 dicembre 1980.

Art. 14.

Nell'ambito delle attività e delle funzioni esercitate ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale provvede alle funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro l'alcoolismo.

Art. 15.

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale che opera nell'ambito del dipartimento per la salute mentale.

Tali attività devono essere a carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti ed alle esperienze lavorative e problemi emergenti dall'attività svolta.

Ove necessario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione, mediante intese o convenzioni, può avvalersi del concorso di enti o istituzioni scientifiche e di ricerca pubblici o privati o di esperti idonei a garantire il corretto svolgimento tecnico-scientifico delle attività di formazione da realizzare.

Art. 16.

Alla copertura delle spese per l'attuazione della presente legge, previste in annue lire 600 milioni circa, si provvede:

mediante il fondo sanitario nazionale, con la quota annua assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione di prestazioni a carattere sanitario;

mediante i fondi di cui ai capitoli di spesa n. 40700 e 41650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981;

mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 39900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981;

mediante i fondi di cui all'art. 37 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 42550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, nell'ambito del programma di realizzazione delle strutture di cui alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 47;

mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 49100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 marzo 1981

ANDRIONE

ALLEGATO

INDIRIZZI PROGRAMMATICI E CRITERI ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA PSICHIATRICA E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E PER LA LORO ORGANIZZAZIONE SECONDO UN MODELLO A STRUTTURA DIPARTIMENTALE.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli articoli 33, 34, 35 e 64, nel disciplinare le attività e le strutture relative alla malattia mentale evidenzia in particolare quattro principi fondamentali:

1) la malattia mentale deve essere considerata alla stregua delle altre malattie che colpiscono l'individuo e pertanto per essa valgono i principi che regolano le altre prestazioni sanitarie ed il complesso dei servizi generali per la tutela della salute;

2) di regola le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione devono essere erogate da servizi o presidi del territorio, i quali provvedono anche in caso di trattamenti o accertamenti obbligatori;

3) le prestazioni di degenza hanno carattere eccezionale e sono collegate al soddisfacimento di urgenti necessità di pronto soccorso psichiatrico;

4) i servizi ed i presidi territoriali nonchè i servizi psichiatrici di diagnosi e cura costituiti presso gli ospedali generali costituiscono unità organizzative di attività per la tutela della

salute mentale coordinate fra loro secondo una integrazione ed un collegamento tali da determinare la costituzione di una struttura c.d. dipartimentale che assicuri la necessaria continuità terapeutica.

Tali principi, come è noto, partono dalle indicazioni della legge 13 maggio 1978, n. 180, che sono state appunto riprese ed ampliare dalle sopracitate norme della legge n. 833/1978 e rispetto alle quali la Regione si è posta in via iniziale quattro obiettivi essenziali:

a) sopprimere l'esistente divisione di neuropsichiatria ed istituire il servizio previsto dalla legge n. 180/1978;

b) riconvertire l'assistenza psichiatrica erogata o determinata dalla Regione attraverso il riordino delle prestazioni di assistenza psichiatrica svolte presso l'ospedale generale;

c) separare nettamente la struttura psichiatrica da quella destinata alla cura delle malattie neurologiche;

d) ricercare modelli organizzativi dell'assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale fondati su schemi di intervento che, pur con le difficoltà dovute al modello culturale ereditato dalla «tradizione psichiatrica» storicamente dominante fino al 1978 ed alla limitatezza delle risorse (personale, strutture e mezzi finanziari) disponibili, consentissero attività preventive, diagnostiche e curative in linea con i fondamentali principi introdotti con la legge n. 180/1978 e con il quadro di riorganizzazione dei servizi che si stava avviando sotto la spinta del complesso delle leggi nazionali e regionali che hanno introdotto e preceduto l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Tali linee operative, che si possono definire di natura transitoria, sono state indicate con la deliberazione della giunta regionale n. 3222 del 23 giugno 1978, la quale ha avuto però un lento processo di applicazione caratteristico, del resto, di tutto quel processo di riforma sanitaria che iniziato sin dal 1974, con l'emanazione della legge n. 386, ancor oggi stenta a diventare realtà a dimostrazione e sintomo sia della necessità della riforma sia del vigore della resistenza che incontra la sua applicazione.

Con il trasferimento del servizio psichiatrico nella nuova struttura ubicata al piano terreno dell'ospedale cosiddetto maternità, pur con la dovuta gradualità, si pone però ormai l'esigenza di affrontare un programma di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale non più «ponte» verso un definitivo assetto dell'assistenza alla malattia mentale, ma già di avvio e specificamente orientato in termini programmatori, organizzativi ed operativi ai principi suesposti ed al quadro riorganizzativo dei servizi sanitari ed assistenziali emergenti con la legge regionale istitutiva dell'unità sanitaria locale.

Da ciò, appunto, l'esigenza di definire nella prospettiva del primo piano sanitario regionale le linee fondamentali lungo le quali far scorrere tutto il processo di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, definendo in particolare le finalità, gli obiettivi, i criteri o le direttrici operative ed organizzative per la costituzione di una efficace struttura dipartimentale, le priorità nel passaggio da una organizzazione minimale ad una ottimale.

Per quanto concerne le finalità che la Regione intende perseguire riorganizzando l'assistenza psichiatrica nell'ambito del più vasto processo di riorganizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali, sottolineata la rilevanza dei rapporti esistenti fra salute ed i diversi aspetti dell'ambiente sociale, nonchè l'influenza che l'organizzazione sociale esercita sui rapporti interpersonali e di inserimento sociale dell'individuo, si indicano sinteticamente nei seguenti punti le finalità da perseguire:

1) tutelare e promuovere la salute mentale attraverso attività di prevenzione, cura e reinserimento sociale, svolte prevalentemente a livello territoriale, nell'ambito dei distretti sanitari di base e dei presidi di supporto curativo e di reinserimento sociale costituiti nella Regione;

2) promuovere, in particolare, nell'ambito dei servizi di tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva, la prevenzione e la diagnosi precoce di situazioni di disturbo psichico, adottando le necessarie forme di riabilitazione precoce ed inserimento sociale ed evitando, di norma, il ricorso all'istituzionalizzazione;

3) collegare ed integrare l'organizzazione dei presidi e del servizio di assistenza psichiatrica e salute mentale con gli altri servizi e strutture sanitarie e sociali dell'unità sanitaria locale, evitando di riattivare sotto altre forme cicli o modalità di assistenza manicomiali;

4) coordinare l'attività degli operatori di assistenza psichica e salute mentale con quella degli operatori degli altri servizi socio-sanitari operanti nell'unità sanitaria locale ivi compresi gli operatori scolastici, nel quadro di una azione che coinvolga sul piano culturale e tecnico di informazione e discussione, le forze sociali, culturali e politiche oltrechè favorisca la partecipazione della popolazione;

5) assicurare il diritto all'assistenza psichiatrica ed alla salute mentale attraverso il complesso dei servizi sanitari ed assistenziali costituiti nella Regione e nel ripetto dell'individuo, predisponendo altresì le necessarie iniziative di riabilitazione per il recupero dei lungodegenti psichiatrici;

6) promuovere il diritto al lavoro delle persone colpite da disturbi mentali attraverso i necessari processi di riabilitazione e formazione professionale, al fine di favorirne l'occupazione dipendente od autonoma, evitando, comunque, situazioni lavorative emarginanti.

Con riferimento a tali principi, tenuto conto dei limiti propri della fase di avvio di ogni programma, nonchè della condizione di rinnovamento del sistema sanitario ed assistenziale in atto e, pertanto, della necessità di contemperare lo svolgimento delle funzioni essenziali con le oggettive carenze dello stato attuale della organizzazione psichiatrica e di tutela della salute mentale presenti nella Regione, si indicano in via iniziale, i seguenti obiettivi:

a) riorganizzazione delle attività del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale operante presso l'ospedale, tenuto conto della disponibilità della nuova struttura costituita presso l'ospedale di via Saint-Martin de Corléans e della sua articolazione nelle diverse aree di degenza, day-hospital, ambulatorio, night hospital, lavoro interdisciplinare;

b) organizzazione di un quadro di attività di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale sul territorio che oltre a comprendere le attività esercitate nell'ospedale, si integri con gli altri servizi sanitari e sociali operanti nei diversi distretti sanitari di base in cui si articola l'unità sanitaria locale ed abbia la disponibilità di strutture intermedie a dimensione distrettuale o interdistrettuale, definite in rapporto all'analisi delle condizioni di bisogno rilevate nei soggetti interessati. (Ad esempio comunità protetta, gruppi-appartamento, centro-sociale, ecc.);

c) effettuazione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione concernenti tutto il quadro della malattia psichica o del disturbo della personalità o del comportamento, con particolare riguardo all'alcoolismo ed alle altre forme di tossicodipendenze, secondo un approccio globale che tenga conto degli aspetti sanitari, psicologici e sociali dei fenomeni ed investa l'azione e la responsabilità di tutti gli operatori interessati;

d) costituzione del dipartimento di assistenza psichiatrica e di salute mentale imperniato sull'apposito servizio costituito a seguito della legge n. 180/1978, organizzato in collegamento con il dipartimento di emergenza dell'ospedale, per l'assolvimento dei compiti di urgenza psichiatrica, ed integrato con i servizi sanitari dei distretti per l'esercizio delle funzioni di filtro per i ricoveri e di intervento terapeutico o riabilitativo;

e) interruzione o, quanto meno, limitazione dei flussi di ricovero verso strutture esterne alla Regione e, contestualmente, reinserimento sociale dei soggetti attualmente ricoverati presso gli ospedali psichiatrici di altre regioni;

f) costituzione di un quadro nosologico reale della malattia mentale nella Regione basato su una ricognizione clinico-sociale che depuri la situazione da quella c.d. psichiatrizzazione dei bisogni individuali e sociali, determinata dalla mancata conoscenza delle cause reali di bisogno conseguenti a situazioni di disagio psichico e dall'abuso dei tradizionali presidi di cura della malattia mentale quali il ricovero e l'uso acritico dei farmaci.

In relazione a quanto sopra, pertanto, punto fondamentale del programma per l'assistenza psichiatrica e la tutela della salute mentale è l'organizzazione delle attività dell'apposito servizio dell'unità sanitaria locale nei due principali momenti di intervento territoriale ed ospedaliero, articolati in attività di degenza connesse all'urgenza, di tipo sanitario-ambulatoriale, individuali e di gruppo o domiciliari, di assistenza sociale, di assistenza terapeutico-riabilitativa di risocializzazione o di assistenza protetta. Si tratta, cioè, della programmazione di attività concernente un servizio ma che afferiscono ad un complesso di servizi, presidi ed uffici che costituiscono la struttura del dipartimento di assistenza psichiatrica e di salute mentale.

Partendo quindi dalla costituzione del dipartimento di assistenza psichiatrica e di salute mentale previsto dall'art. 34 della legge n. 833/1978, imperniato sull'apposito servizio costituito ai sensi della legge n. 180, quale struttura che opera nei distretti sanitari di base, nelle strutture integrative o intermedie di

assistenza e riabilitazione ed in ospedale, si individuano con riferimento a tali aree di intervento i seguenti indirizzi operativi, fermo restando che il profilo operativo definitivo della struttura dipartimentale sopra indicata dovrà necessariamente ricollegarsi col quadro organizzativo e programmatico che sarà definito con il piano sanitario regionale.

I SERVIZI E PRESIDI TERRITORIALI

Il territorio costituisce l'area principale e privilegiata dell'attività del dipartimento. In tale area si espletano tutti gli interventi terapeutici e di tutela della salute mentale attraverso l'inserimento del personale del servizio di psichiatria sia nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali di base presenti nel distretti sanitari di base, sia nelle strutture di riabilitazione e reinserimento sociale o alternative al ricovero costituite in rapporto alle condizioni clinico-sociali dei soggetti interessati. Tale area si articola quindi funzionalmente in due momenti di intervento distinti in: area dei servizi di base, area dei servizi integrativi.

L'area dei servizi di base

Nella fase di prima attuazione degli interventi, tenuto conto del ridotto numero di personale psichiatrico disponibile, l'attivazione del rapporto fra operatori psichiatrici ed i servizi di base dei distretti avviene per ambiti pluridistrettuali, assegnando cioè ai medici e ad altro personale del servizio eventualmente disponibile più distretti secondo le seguenti aree di aggregazione:

area n. 1 - comprendente i distretti n. 1, 2, 3;
area n. 2 - comprendente i distretti n. 4, 5, 6;
area n. 3 - comprendente i distretti n. 7, 8, 9;
area n. 4 - comprendente i distretti n. 10, 11;
area n. 5 - comprendente i distretti n. 12, 13, 14.

L'operatore psichiatrico esercita la propria attività integrandosi con gli altri operatori presenti nella équipe di ciascun distretto sia ai fini di un intervento assistenziale realmente unitario e globale, sia per un corretto approccio interdisciplinare ai problemi nel quale ogni operatore abbia il senso preciso del proprio ruolo, delle proprie funzioni e dei propri limiti.

In tal modo, pertanto, l'operatore psichiatrico pur senza diventare a tutti gli effetti operatore di base, tenuto conto dell'esigenza di disponibilità numerica e della sua formazione specialistica, è tuttavia componente operativa per l'esercizio di attività che per funzione e modalità organizzative sono proprie del distretto sanitario ai fini della efficacia del servizio.

L'operatore psichiatrico, sulla base dei bisogni di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale propri del distretto ed in relazione alle attività programmate a tale livello, opera nell'ambito delle strutture socio-sanitarie del distretto o a domicilio, attraverso momenti individuali di intervento ed in collaborazione con gli altri operatori di zona, a seconda delle necessità dell'utenza.

Come stabilito all'art. 27 della legge regionale istitutiva dell'unità sanitaria locale, è importante che i rapporti tra le varie componenti professionali presenti nella équipe di ciascun distretto non siano ostacolati da forme di gerarchizzazione dei ruoli e che, comunque, le relazioni interpersonali non siano disturbate o distorte da autoritarismi.

In tale quadro di collaborazione molto importante è altresì l'intesa che deve essere stabilita fra l'operatore psichiatrico ed il medico generico di base c.d. « di fiducia » dell'utente. Tale collaborazione, infatti, oltre a rientrare nell'ambito di quei rapporti funzionali che in ogni distretto devono essere definiti tra i medici di base ed i servizi di medicina pubblica, afferma e pone l'esigenza che il medico di base, nel rapporto di fiducia con i propri assistiti, prenda a carico anche i problemi di natura psichiatrica e della tutela della salute mentale, avvalendosi ovviamente dei servizi esistenti nel distretto qualora ne ravvisi la necessità. Tale collaborazione, in particolare, deve essere obbligatoria nel caso in cui il medico di base deve proporre il ricovero psichiatrico per i propri assistiti.

In via iniziale, in ciascuna area multidistrettuale sopra definita deve essere assicurato l'esercizio di attività di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale per almeno venti ore settimanali, distribuite secondo le esigenze dei distretti sanitari in cui l'area è ripartita.

L'attività, svolta secondo le modalità ed i criteri sopra indicati, sarà esercitata nelle sedi indicate dagli enti competenti alla gestione dei servizi di base in ciascun distretto, secondo programmi di assistenza concordati con i servizi sanitari e di assistenza operanti in ciascuna zona.

La determinazione ottimale del numero delle ore di attività e degli operatori necessari per ciascuna area sarà stabilita in rapporto al reale fabbisogno di assistenza psichiatrica di ciascun distretto, alle strutture integrative della assistenza presenti, ai programmi di prevenzione predisposti.

Fermo restando che gli operatori psichiatrici non vanno suddivisi in personale per i servizi del territorio e personale della struttura ospedaliera, è necessario che nelle zone di competenza operi a turno il personale del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, secondo un meccanismo di turni ed orari preventivamente programmati e coordinati dagli organi del dipartimento.

Al riguardo, con riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 in merito ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali, almeno nella fase di avvio sarà opportuno che un medico del servizio psichiatrico e tutela della salute mentale eserciti i compiti di coordinamento del dipartimento ai fini della efficacia degli interventi svolti e dei collegamenti tra le varie aree di attività in cui si articola la struttura dipartimentale. Nella fase di avvio della struttura è altresì opportuno prevedere una ripartizione delle funzioni del dipartimento tra i medici del servizio psichiatrico in rapporto all'articolazione della struttura ed alle situazioni di trattamento dei soggetti interessati.

L'area dei servizi integrativi o dei presidi c.d. alternativi

Il processo di riconversione dell'assistenza psichiatrica che si intende avviare segue nei principi di organizzazione degli interventi lo schema del processo di ristrutturazione organica dei servizi stabilito con la legge n. 833/1978 e sviluppato nell'ambito della proposta di piano sanitario nazionale presentata in Parlamento.

Pertanto, così come lo schema di riorganizzazione dei servizi nell'ambito dell'unità sanitaria locale segue un sistema di ricomposizione orizzontale delle attività a livello di base e di concentrazione per riqualificazione delle funzioni più complesse nella struttura ospedaliera, individuando altresì un'area di collegamento tra tali ambiti c.d. integrativa ed imperniata sulle strutture poliambulatoriali, analogamente, per il settore della psichiatria e salute mentale, tra l'organizzazione delle attività a livello di base e la funzione specifica del servizio ospedaliero, va individuata un'area integrativa o intermedia, strettamente correlata con il livello di base e coordinata con l'ospedale, della quale, tuttavia, vanno evidenziate alcune esigenze peculiari di organizzazione considerato che:

a) per i principi e gli obiettivi sopra esposti, è da evitare che venga esercitata un'attività ambulatoriale psichiatrica vista come un rapporto diretto ed unico tra operatore psichiatrico e paziente, in termini, cioè, esclusivamente sanitari e secondo un rapporto che risolve tutta la problematica nella funzione ambulatoriale;

b) le esigenze riabilitative e di reinserimento sociale richiedono strutture ed attività che integrano l'assistenza di base nel momento in cui dalla situazione di bisogno sanitario si deve passare a considerare bisogni di tipo sociale i quali richiedono interventi assistenziali, economici, culturali, educativi, ecc...;

c) permangono situazioni di trattamento in cui i bisogni psico-sociali e psicologici dell'individuo richiedono forme di intervento per le quali non è più idonea, ma, anzi, dannosa, la degenza ospedaliera, ed è necessaria invece la permanenza in una condizione di assistenza protetta in strutture di accoglimento permanente, di breve o medio periodo, c.d. alternative al ricovero.

Ciò premesso, nel sottolineare l'importanza e la necessità di tale area di servizi e strutture, si evidenzia altresì che i suoi aspetti non possono essere definiti aprioristicamente ed in maniera astratta, ma vanno determinati soprattutto in rapporto ai risultati della ricognizione clinico-sociale relativa ai soggetti interessati presenti in ciascuna zona e quindi al fabbisogno di assistenza individuato ed alle attività programmate.

A livello di aree multidistrettuali sopraindicate, pertanto, ed in rapporto alle esigenze di ciascun distretto, oltre all'attività sanitaria effettuata nelle strutture di ciascun distretto o a domicilio, deve essere prevista la disponibilità di strutture socio-assistenziali e di riabilitazione, surrogatorie della naturale residenza dell'individuo ed organizzate per accoglimenti di pronto intervento psico-sociale o assistenziale di breve o medio periodo, nonchè di strutture per trattamenti socio-sanitari a carattere permanente o di breve e medio periodo organizzate in forma di assistenza protetta.

Tali esigenze, correlate, come detto, alle diverse situazioni di bisogno individuate, quali, ad esempio, la ricostruzione del rapporto intrafamiliare, la risocializzazione, la assistenza per handicap grave o gravissimo, il trattamento terapeutico-riabilitativo, l'assistenza per grave invalidità e/o patologia in soggetto anziano, ecc., richiedono essenzialmente sul piano delle infrastrutture edilizie due tipi di intervento: la casa alloggio, la casa protetta.

Per la casa alloggio, tenuto conto della eterogeneità delle funzioni cui può essere destinata e del fatto che non richiede altro se non un servizio domiciliare di assistenza ed il normale collegamento con i servizi sanitari della zona interessata, pare opportuno utilizzare appartamenti in nuclei abitativi individuali o aggregati, tali comunque da consentire sul piano strutturale una pluralità di usi per altre forme di intervento socio-assistenziale o riabilitativo quali, ad esempio, la microcomunità, il centro base, il centro diurno, ecc... Ogni appartamento potrà accogliere al massimo non più di 7-8 persone.

In via immediata, nel caso non sia possibile garantire tale forma di assistenza per i casi ritenuti necessari, a causa della mancanza di strutture idonee, è possibile provvedere in via surrogatoria e transitoria mediante convenzioni con istituzioni pubbliche o strutture alberghiere situate nella Regione, assicurando ovviamente le necessarie forme di assistenza e gli opportuni controlli sull'esercizio delle prestazioni previste in convenzione.

Quanto alle case protette, tenuto conto della complessità che la loro organizzazione comporta sul piano sanitario ed assistenziale e della necessità di una corretta impostazione delle loro funzioni al fine di evitare la riattivazione sotto altre forme di situazioni ospedaliere o, peggio, di isolamento o manicomiali, pare opportuno in via iniziale procedere con cautela nella programmazione di tali strutture, tenendo conto inoltre che in tale ambito è compresa la nuova sede del servizio di psichiatria costituita presso l'ospedale, che progressivamente dovrà trasformarsi in centro di servizi socio-sanitari e ad assistenza protetta, come appunto previsto nel quadro di riorganizzazione delle strutture ospedaliere della Regione.

Tale tipo di struttura potrà ospitare non oltre 15-20 persone e, nel rispetto della polifunzionalità sopra evidenziata, dovrà essere idonea sul piano edilizio a tutti i potenziali utenti con particolare riferimento alle persone affette da invalidità motoria.

Nel riconoscimento della necessità di tenere distinte sul piano politico, culturale e tecnico le situazioni di handicap da quelle di malattia, benché in alcuni casi, sul piano sociale, esse siano state accumunate e quindi confuse per la presenza di una medesima condizione di emarginazione, come appunto nel settore della malattia mentale, si ritiene opportuno che il quadro di organizzazione dei servizi integrativi o alternativi sopra indicati trovi collocazione nel più vasto ambito di programmazione e promozione dei servizi previsti con la legge regionale n. 47/1978. Ciò sembra fondamentale, oltre che per una esigenza di politica unitaria della assistenza nella Regione ed ai fini finanziari, anche nella ottica di quel criterio di polivalenza delle strutture socio-assistenziali sopra affermato, la cui applicazione può costituire nel contempo sintomo e strumento dell'attualità e della capacità di adeguamento della politica assistenziale della Regione al mutare delle esigenze dell'assistenza in relazione al progresso e alle caratteristiche del sistema sociale.

Il quadro dei servizi integrativi o alternativi si completa, sul piano delle attività, oltre che con gli interventi domiciliari a carattere assistenziale e sanitario, con le prestazioni di ordine economico, le attività di formazione professionale e di inserimento lavorativo.

L'assistenza economica, tenuto conto di quanto espresso in merito ai rapporti tra malattia ed handicap, nonché dei recenti indirizzi normativi e politici che tendono a risolvere il problema della sicurezza economica nel quadro della riforma degli istituti previdenziali, trova nello specifico settore delle malattie mentali limitato campo di intervento, connesso soprattutto a situazioni di bisogno straordinario a seguito di avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito o di organizzazione dell'individuo o del nucleo in cui la persona vive.

L'intervento economico rappresenta pertanto prestazione eccezionale o straordinaria alla quale deve provvedersi caso per caso in rapporto alla situazione accertata, evitando comportamenti discrezionali o impostazioni di tipo caritativo.

La formazione professionale e l'inserimento lavorativo costituiscono parte essenziale del processo di riabilitazione e reinserimento sociale della fascia di servizi considerata. Tali interventi, ai fini del loro corretto espletamento necessitano, tuttavia, in via pregiudiziale di alcune puntualizzazioni.

Innanzitutto va evidenziato che la formazione professionale è strumento per obiettivi di tipo socio-sanitario, pedagogico ed economico che, a seconda dell'esigenza considerata e indipendentemente dalla unicità dei mezzi utilizzati, esige distinte programmazioni delle attività.

Bisogna tener conto, cioè, che una stessa attività di formazione professionale può essere affrontata sul piano terapeutico-riabilitativo, quale attività occupazionale diretta al recupero o alla determinazione del livello di salute dell'individuo, in termini socio-assistenziali, sotto l'aspetto formatico-educativo, in termini occupazionali, quale momento di rieducazione funzionale finalizzato all'inserimento lavorativo.

Ciò significa che la formazione professionale va vista non solo con riferimento all'osservanza di obiettivi posti da volontà predeterminate, come nel caso del collocamento obbligatorio dove la formazione professionale è strumento per l'osservanza del diritto di lavoro di tutti i cittadini ma anche quale manifestazione di volontà politica diretta al superamento di condizioni di emarginazione o di disturbo psicofisico non rapportabili a situazioni di obbligo come nel caso dell'invalidità, bensì proprie di un sistema di sicurezza sociale che promuove interventi per il superamento delle condizioni di inabilità.

La formazione professionale, pertanto, è strumento polifunzionale nel quale, in rapporto alle finalità ed agli obiettivi prefissati, vanno tenuti distinti gli aspetti assistenziali, sia sanitari che sociali, gli aspetti pedagogici, gli aspetti occupazionali.

L'inserimento lavorativo, quale aspetto della produttività e dell'economia va distinto dalla fomazione professionale nei suoi aspetti assistenziali e pedagogici prima individuati e deve avvenire, pertanto, all'interno delle normali strutture di lavoro esistenti, predisponendo condizioni protette di lavoro nell'ambito del sistema proprio di sicurezza del lavoro facendo altresì precedere l'inserimento stesso da una verifica della compatibilità tra attitudini e capacità specifiche della persona ed il lavoro da svolgere.

In altri termini ciò significa che non vanno effettuati interventi di inserimento lavorativo attraverso la costituzione di laboratori protetti e che la formazione-occupazione vanno seguiti i processi di addestramento propri dell'ambiente lavorativo.

Tanto per l'attività di formazione professionale quanto per quella di inserimento lavorativo è necessario che nell'ambito di ciascuna area interessata siano elaborati dagli operatori dei servizi appositi programmi, nei quali coinvolgere la partecipazione degli organismi di zona oltreché delle persone interessate, per concordare condizioni, tempi e modalità di realizzazione. Ciascun gruppo di lavoro dovrà in particolare avvalersi degli organi per la formazione professionale costituiti presso la Regione.

Il servizio ospedaliero

La deliberazione n. 3222, del 23 giugno 1978, della giunta regionale, nell'istituire il servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, dava altresì indicazioni in merito all'organizzazione stessa del servizio per le funzioni ospedaliere e non ospedaliere cui doveva assolvere la struttura.

Tali indicazioni restano nel loro contenuti ancora essenzialmente valide ma, nel momento in cui la nuova struttura si appresta ad entrare in funzione, necessitano di un più preciso raccordo con gli indirizzi programmatici sopra specificati, al fine di costituire un quadro organizzativo progressivo per il funzionamento del servizio strettamente connesso con le caratteristiche della struttura dipartimentale del quale il servizio stesso diventa parte fondamentale.

Ciò diventa essenziale soprattutto se si considera che per ragioni connesse all'attuale fase di riorganizzazione delle strutture ospedaliere della Regione ed alle immediate esigenze di riconversione dell'assistenza psichiatrica è stato necessario condizionare in parte l'articolazione della struttura ricercando soluzioni polivalenti che consentissero l'esercizio del maggior numero possibile di funzioni in rapporto alle esigenze poste con la legge n. 180/1978.

Tale soluzione organizzativa, necessita perciò allo stato attuale della definizione di un quadro di avvio delle sue funzioni e del loro sviluppo secondo una esigenza di breve, medio e lungo periodo che assicuri l'immediato e corretto esercizio

delle funzioni che la Regione deve attualmente garantire, eviti il formarsi di processi di attrazione, rallentamento o sottosviluppo delle funzioni che spettano al territorio o la prevalenza di funzioni ospedaliere, definisca lo sviluppo delle funzioni del servizio nell'ambito della costituzione della struttura dipartimentale.

Ciò comporta che, con riferimento alle esigenze della utenza, è necessario che il servizio sia al tempo stesso uno dei luoghi di intervento per la salute mentale e la struttura per i trattamenti che richiedono il ricovero, mentre, sul piano organizzativo, è necessario che diventi punto centrale di organizzazione e coordinamento delle attività di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale svolta nella Regione.

In tal senso, in una prima fase, si individuano per il servizio ospedaliero due precise funzioni:

di strumento che determina il progressivo spostamento del baricentro assistenziale dall'ospedale ai servizi di base, nonché la riqualificazione della funzione ospedaliera in termini di pronto soccorso psichiatrico;

di presidio di ricovero, nonché di riferimento per l'esercizio delle funzioni di assistenza psichiatrica e salute mentale e per gli scopi organizzativi e di coordinamento.

Successivamente, contestualmente al realizzarsi della struttura dipartimentale in tutti i suoi aspetti organizzativi, il servizio ospedaliero provvederà sopratutto ai compiti dell'urgenza psichiatrica, nel quadro della organizzazione dell'emergenza ospedaliera, mentre l'attuale struttura sarà utilizzata oltre che come sede centrale del dipartimento, per le funzioni ambulatoriali e socio-assistenziali proprie dell'area territoriale in cui è ubicata. Ciò significa, sul piano organizzativo e strutturale, che l'urgenza psichiatrica troverà sede nell'ambito del dipartimento di emergenza dell'ospedale mentre i locali attualmente destinati al servizio, oltre ad essere utilizzati per le esigenze di coordinamento ed organizzazione delle attività, saranno utilizzati come struttura integrativa o alternativa per trattamenti residenziali o semiresidenziali psicoterapici, di riabilitazione e reinserimento sociale.

In merito alla progressività di tale processo organizzativo che riguarda il servizio ospedaliero, va sottolineato che essa è strettamente correlata alla capicità del servizio di affrontare i problemi immediati del ricovero e della urgenza psichiatrica e di promuovere i servizi sul territorio limitando la domanda ospedaliera.

In tal senso si evidenzia pertanto la necessità che il servizio, al momento stesso in cui si stabilisce nella nuova struttura, adegui i propri schemi di lavoro secondo le diverse aree di attività in cui si articola la struttura medesima quali la degenza, il day-hospital, l'ambulatorio-accettazione, il night-hospital, il lavoro interdisciplinare. In particolare, per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni cui è deputata la struttura e non ostacolare l'esercizio delle funzioni extra ospedaliere è necessario che il servizio disponga di un proprio regolamento che disciplini il funzionamento delle diverse aree di lavoro per quanto concerne l'accesso degli utenti, la organizzazione delle terapie in ricovero ed ambulatoriali, il lavoro interdisciplinare, il coordinamento con l'attività del territorio ed il collegamento con gli altri servizi ospedalieri.

Tale regolamento, predisposto dal servizio medesimo d'intesa con l'assessorato della sanità ed assistenza sociale, è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, sentito il parere degli organismi socio-sanitari costituiti nei distretti sanitari di base. Esso costituisce il primo elemento di organizzazione del dipartimento psichiatrico e di salute mentale e dovrà assicurare in via iniziale un funzionamento in senso dipartimentale del servizio per almeno dieci ore giornaliere, oltre ovviamente gli attuali compiti della funzione degenziale.

Il servizio ospedaliero dispone di medici psichiatrici, psicologi, personale di assistenza infermieristica, di assistenza sociale, nonché esecutivo, secondo disponibilità determinata in base ai criteri di organizzazione del dipartimento al quale il servizio appartiene ed alle modalità di esercizio delle funzioni sopraindicate. L'organo determinato dalla deliberazione numero 3222/1978 sopracitata costituisce dimensione base alla quale deve corrispondere una effettiva disponibilità di personale in servizio da integrare con l'assegnazione di un assistente sociale e di una unità per attività di segreteria. A tal fine e tenuto conto di quanto esposto in merito al servizio in esame, a tali esigenze si deve provvedere prioritariamente mediante utilizzo del personale presente nei servizi del distretto in cui è ubicato il servizio.

Il servizio ospedaliero, sia nella situazione immediata che di trasformazione della struttura sopra indicata, deve disporre di tutti gli spazi di lavoro indicati nel progetto di costituzione della struttura

Gli interventi prioritari

Nell'ambito del quadro programmatico delineato, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi indicati e dell'attuale processo di organizzazione dei servizi socio-sanitari della Regione, appare necessario nell'avvio degli interventi individuare le aree sulle quali richiamare particolarmente l'attenzione e la predisposizione delle attività della struttura dipartimentale sopracitata.

In particolare, ove si tenga conto del dibattito e del largo seguito di interesse che sta avendo il fenomeno delle tossicodipendenze, delle iniziative in atto nel settore della tutela materno-infantile, della necessità di conoscere il quadro esatto della malattia mentale nella Regione, libero dai condizionamenti culturali, politici e strutturali che lo hanno caratterizzato impedendone una precisa valutazione, si individuano tre aree di immediato intervento:

la lotta alle tossicodipendenze;

la tutela della salute neuro-psichica nell'ambito delle attività di assistenza all'infanzia ed all'età evolutiva;

la costruzione del quadro epidemiologico della malattia psichica nell'ambito della depsichiatrizzazione dell'attuale situazione.

La lotta alle tossicodipendenze: droga e alcoolismo

I risultati del «Rapporto-droga, Italia 1977-78-79», redatto a cura del C.N.R. e dell'I.S.S., pubblicato nel gennaio del 1980, indicano la Valle d'Aosta come una Regione atipica nel contesto dei dati regionali rilevati e che possono essere così sintetizzati:

con riferimento agli assuntori, la Valle d'Aosta presenta una situazione diversa dall'area del nord-Italia, le cui regioni occupano le prime posizioni per frequenza di segnalazioni con esclusione appunto della Valle d'Aosta la quale, invece, è posta nelle ultime posizioni fra tutte le regioni;

quanto alle persone denunciate per traffico, spaccio, ecc. la Regione, insieme alla Sicilia, è la zona che nel 1979 ha avuto il maggior incremento percentuale, secondo un andamento inverso al consumo;

nessun decesso per droga si è verificato nella Regione a tutto il 1979;

l'età media degli assuntori è nella fascia di popolazione dai 26 ai 40 anni;

la droga usata in genere è del tipo cannabis.

Essenzialmente, quindi, sulla base dei suddetti dati, la Regione nell'ambito del contesto interregionale si presenterebbe più come un'area di traffico e spaccio che non come una area di consumo, secondo un andamento del fenomeno più simile a quello delle Regioni meridionali che a quello del nord Italia.

Aggiornando e specificando ancor meglio i dati riportati dal suddetto rapporto, nel quale si procede oltre che per dati anche secondo stime, la Valle d'Aosta presenta al 31 dicembre 1979 la seguente situazione:

assuntori: n. 15, di cui 9 domiciliati in Valle d'Aosta;
sesso: 14 maschi - 1 femmina;
età media: 21 anni;
droga primaria consumata: eroina;
grado di istruzione: media inferiore - media superiore;
condizione professionale: solo 50% occupati.

I suddetti dati, la cui variazione di maggior nota è rappresentata dal variare del tipo di droga usata, pur confermando sostanzialmente il giudizio espresso nel rapporto, rappresentano tuttavia solo l'aspetto del fenomeno rilevato attraverso le istituzioni, mentre per una più obiettiva valutazione della situazione del consumo di droga nella Regione, procedendo secondo le stime indicate attraverso i criteri adottati nel suddetto rapporto e tenuto conto che di recente anche per la Valle d'Aosta si è avuto il primo caso di decesso attribuito al consumo di droga, il fenomeno droga riferito ai soggetti tossicodipendenti, compresi anche i consumatori irregolari o occasionali, dovrebbe avere le seguenti dimensioni:

il numero di assuntori dovrebbe essere tra 70 e 110 unità, di cui 25-40 tossicodipendenti veri e 50-70 consumatori potenziali non rilevati. Il 65-90% dovrebbero essere compresi nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni ed oltre la metà dovrebbero essere assuntori di oppiacei.

La dimensione del fenomeno droga sopra evidenziata, pur se più attendibile dei dati relavati attraverso le istituzioni o indicati in via presuntiva dal sopracitato rapporto, è pur tuttavia parziale in quanto riferita al solo consumo di sostanze c.d. droghe, con particolare riferimento all'eroina. Pertanto, ferma restando la distinzione tra tossicodipendenti e consumatori, cioè tra chi attraverso l'uso di una sostanza ha stabilito un tipo di rapporto sociale e chi invece, subisce solo gli effetti della sostanza senza modificare del proprio comportamento sociale, nonché delle indicazioni della legge n. 685/1975, sembra necessario ai fini di una più obiettiva valutazione dello stato delle tossicodipendenze nella Regione considerare in tale contesto anche l'uso o l'abuso delle droghe cosiddette «legali» fra le quali in particolare l'alcool ed i superalcoolici.

Mancano purtroppo, al riguardo, precise rilevazioni che possono dare obiettive indicazioni sul fenomeno. Assumendo tuttavia come indicatori i dati accertati attraverso i ricoveri, nonché quelli relativi alle cause di morte ed al consumo di vino, evidenziati i limiti che le indicazioni statistiche presentano comunque in relazione alle particolari condizioni socio-economiche e territoriali della Valle d'Aosta, il fenomeno alcoolismo presenterebbe le seguenti caratteristiche:

soggetti etilisti, cioe tossicodipendenti veri, dovrebbero essere tra 280 e 350;

quanto ai consumatori, potenziali tossicodipendenti etilisti, appare difficile determinarne l'entità sia pure presuntivamente anche se, tenuto conto dell'alto indice di casi di morte per cirrosi epatica registrato nella Regione, attribuibile dal 50% al 90% ad alcoolismo, e del consumo procapite di vino registrato, parrebbe di ritenere che verosimilmente le tossicodipendenze da alcool costituiscono fenomeno degno di rilievo.

Con riferimento a quanto evidenziato finora e rilevato che la lotta alla dipendenza da alcool o da droga va fatta congiuntamente, se da un lato appare opportuno ridimensionare certi allarmismi recentemente diffusi e che hanno determinato valutazioni più emotive e generiche del fenomeno che non aderenti alla sua reale intensità e consistenza, dall'altro proprio per i caratteri che il fenomeno sembra rivelare, pare necessario intervenire attraverso un quadro di attività che affronti la tossicodipendenza secondo una visione globale dei problemi che tale fenomeno comporta, cioè storici, culturali, sociali, politici oltre che medici, psicologici o assistenziali.

L'atipicità e le caratteristiche della situazione rilevata, richiedono infatti innanzitutto precisi comportamenti che evitino la perdita di credibilità delle istituzioni o di efficacia dei provvedimenti adottati, con il rischio di accentuare l'ampiezza del fenomeno, ed evidenziano in secondo luogo, la necessità di adottare interventi aderenti alle caratteristiche della situazione, evitando pedisseque ripetizioni di attività od iniziative di incerta efficacia o attuate in condizioni non assimilabili a quelle della Regione.

In tal senso, nell'evidenziare che le direttrici lungo le quali devono scorrere le attività per la lotta alle tossicodipendenze sono quelle più volte indicate quali elementi del nuovo sistema di servizi sanitari ed assistenziali e linee operative ed organizzative dell'assistenza psichiatrica e della tutela della salute mentale, si sottolinea al riguardo l'importanza della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 71 «norme urgenti per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza».

Tale legge, infatti, oltre agli aspetti di carattere giuridico ai quali provvede per esigenze connesse all'applicazione della legge n. 685/1975, stabilisce le linee generali per affrontare il problema della lotta alle tossicodipendenze secondo le seguenti scelte fondamentali:

1) escludere la possibilità di offrire soluzioni unicamente sanitaristiche ai problemi reali della tossicodipendenza, nella consapevolezza che la parte sanitaria è importante ma non può costituire il fulcro di tutta la strategia di approccio;

2) ancorare le attività di lotta alle tossicodipendenze al sistema integrato dei servizi sanitari ed assistenziali già presenti ed operanti nella Regione;

3) individuare modelli organizzativi che pongano gli interventi a diretto contatto con la popolazione per favorirne le istanze partecipative ed inseriscano la lotta alle tossicodipenze nel più vasto quadro di attività di lotta alla emarginazione e di costruzione di momenti validi di aggregazione sociale e culturale. In altri termini, ciò significa: rifiuto della logica di risolvere il problema delle tossicodipendenze prescindendo dalle sue ragioni ambientali, culturali e sociali; divieto di costituire centri monospecialistici per i tossicodipendenti al fine di evitare forme di isolamento e di controllo repressivo delle situazioni di sofferenza sociale e occasioni di ulteriore emarginazione e discriminazione degli utenti; rigetto del ricorso alla somministrazione di sostitutivi quale strumento di terapia e di soluzione del problema non finalizzata al recupero del tossicodipendente.

Spetta, pertanto, soprattutto ai servizi di base, secondo l'articolazione definita nella legge regionale istitutiva dell'unità sanitaria locale ed i livelli di attività prima specificati, intervenire nella lotta alle tossicodipendenze operando in termini che, tenuto conto delle caratteristiche del fenomeno che interessa la Regione, devono essere innanzitutto preventivi realizzando in particolare:

un più stretto coordinamento con le autorità militari e con le attività di prevenzione-repressione effettuate dagli organi di polizia nei confronti del traffico e dello spaccio della droga;

la promozione sul piano culturale e sociale, attraverso gli organismi di zona, di momenti di aggregazione sociale che interessino soprattutto le fasce di età più giovani, in modo da affrontare i problemi della condizione giovanile, sia personali che più generali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo, al tempo libero, alla organizzazione della scuola, nei suoi contenuti formativi e professionali e nel raccordo con le prospettive reali di vita e di lavoro;

la promozione, attraverso gli operatori socio-sanitari del distretto ed in collegamento con la scuola, della informazione ed educazione sanitaria sui diversi aspetti del fenomeno delle tossicodipendenze con particolare riguardo alla droga ed all'alcoolismo;

l'integrazione nell'ambito della organizzazione dei servizi socio-sanitari dei distretti delle iniziative promosse dal volontariato.

Con riferimento alle iniziative di informazione ed educazione sanitaria da promuovere nell'ambito scolastico pare opportuno in particolare evidenziare che, sulla base della esperienza trascorsa, a tali interventi è necessario conferire sul piano metodologico la massima organicità, evitando il ripetersi di iniziative estemporanee, improvvisate o settoriali, spesso accompagnate da intenti moralistici o da atteggiamenti allarmistici, che hanno contribuito a creare pericolose divaricazioni tra il mondo scolastico e l'ambiente sanitario, come se fosse possibile individuare nel fenomeno tossicodipendenza due aspetti distinti e contrapposti a seconda dell'età e dell'ambiente in cui il fenomeno si sviluppa.

In merito, d'altra parte, non può sottacersi che tali iniziative hanno avuto origine da posizioni assunte dal Ministero della pubblica istruzione, le cui indicazioni evidentemente operano quasi che sopravvivesse ancora quel complesso di interventi cosiddetti di medicina scolastica il cui superamento è stato invece ormai determinato con l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Quanto agli interventi curativi e di reinserimento sociale e riabilitativi dei tossicodipendenti, mentre da un lato si richiamano le indicazioni prima espresse in via generale, dall'altro pare opportuno ribadire che così come il ruolo della struttura dipartimentale prevista in materia di assistenza psichiatrica e salute mentale è quello di costituire elemento di supporto ed uno dei possibili strumenti di intervento nella lotta alla tossicodipendenza senza alcuna attribuzione di posizione prioritaria, altrettanto chiaramente va specificato che il ruolo del servizio ospedaliero, anche nella fattispecie, non può discostarsi dalle linee organizzative ed operative prima indicate.

Ciò vuol dire, in particolare, che tanto il tossicodipendente quanto l'etilista che presentano necessità di disintossicazione o di cure mediche intensive non potranno essere genericamente attribuiti al servizio ospedaliero del dipartimento sopracitato ma impegneranno il servizio soltanto per gli interventi di pertinenza ritenuti necessari.

In proposito, pertanto, dovranno essere stabiliti i necessari collegamenti con gli altri reparti, in particolare con il dipartimento di emergenza, assicurando la necessaria efficacia degli interventi ed evitando la psichiatrizzazione dei casi in cui il disturbo psichico sia effetto o manifestazione transitoria o di carattere secondario rispetto al quadro obiettivo generale dello stato di salute dell'interessato. Ciò comporta, in altri termini, che dovrà essere stabilita una costante collaborazione e possibilmente una base culturale-operativa comune tra il servizio ospedaliero ed il dipartimento di emergenza sia con riferimento all'urgenza che all'accettazione per il ricovero.

Infine, sul piano istituzionale, considerata la necessità di dare maggiore organicità agli interventi per la lotta alle tossicodipendenze, eliminando le inadeguatezze determinate dall'attuale quadro legislativo ed organizzativo dei servizi derivante dalla legge n. 685/1975, ormai in parte superato dalla legge di istituzione del servizio sanitario nazionale, pare opportuno rivedere il sistema degli organismi costituiti per la lotta alle tossicodipendenze ricercando formule di organizzazione migliori sia sul piano scientifico e culturale che nell'interesse politico al governo del fenomeno.

A tal fine, ferme restando le competenze dell'unità sanitaria locale di operare secondo la propria articolazione e le indicazioni della programmazione sanitaria regionale nella lotta alle tossicodipendenze, a livello regionale e nell'evidente intento di superare la logica dei comitati istituiti con la legge n. 685/1975, pare opportuno unificare gli organi esistenti prevedendo la costituzione di un unico organismo tecnico-consultivo, del quale facciano parte componenti tecnico-sanitarie, assistenziali, sociali, educative e di programmazione esperti nel settore, oltre ovviamente le autorità militari e di polizia presenti nella Regione ed i componenti di diritto previsti dalla legge n. 685.

La tutela della salute psichica nell'ambito delle attività di assistenza all'infanzia ed all'età evolutiva

Come è noto, la Regione ha promosso in applicazione della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 e nella prospettiva di un più vasto progetto di riordino delle attività di assistenza materno-infantile, come indicato nell'ambito del disegno di piano sanitario nazionale presentato in Parlamento, un programma di interventi per la tutela della salute della maternità, infanzia ed età evolutiva. Il programma, articolato in una prima fase per fasce di utenza e di età secondo un sistema di indagine multifascica diretto ad offrire un'assistenza controllata alla gravidanza, alla prima infanzia da 0 a 3 anni e all'infanzia fino all'inizio dell'adolescenza, prevede, tra l'altro, nell'ambito degli obiettivi perseguiti, la tutela dello sviluppo neuromotorio e psicologico del bambino attraverso interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle affezioni neuropsichiatriche.

Orbene, nel rispetto dei principi fondamentali di globalità ed unitarietà degli interventi affermati dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e che sono ovviamente alla base delle linee del presente programma, trovano pertanto collocazione nell'ambito della sopracitata legge gli interventi per la tutela della salute psichica dell'infanzia ed età evolutiva i quali, unitamente a quelli per lo sviluppo neuromotorio, costituiscono l'area della neuropsichiatria infantile. L'organizzazione di tali interventi va vista, perciò, in un quadro di attività di tutela della salute mentale, che si sviluppa nell'ambito degli interventi per la tutela dell'infanzia ed età evolutiva, secondo criteri analoghi a quanto espresso in merito all'esercizio delle funzioni dell'operatore psichiatrico, ma che deve tener conto delle specifiche esigenze che caratterizzano l'attività per la fascia di utenti interessata.

Ciò significa, in particolare, che l'operatore neuropsichiatrico infantile, nell'ambito delle strutture e dei servizi di assistenza pediatrica svolgerà essenzialmente le seguenti funzioni:

impostazione e verifica periodica di programmi di attività di controllo dello sviluppo neuromotorio, sensoriale e psicologico esercitati dai servizi socio-sanitari di ciascun distretto sanitario di base;

inquadramento diagnostico, impostazione del trattamento e sua verifica nei casi individuati di danno neuromotorio, di anomalia di sviluppo nell'apprendimento e distorsione del processo cognitivo, di anomalia e distorsione dello sviluppo affettivo e relazionale, di epilessia e delle altre affezioni neurologiche;

coordinamento ed integrazione con il reparto di pediatria dell'ospedale;

formazione permanente del personale con il quale l'operatore collabora nell'ambito dell'organizzazione interdisciplinare degli interventi e dell'interscambio delle conoscenze e delle esperienze acquisite.

Rientra ovviamente nell'ambito di tali funzioni l'espletamento delle attività di neurofisiopatologia pediatrica.

Tali indicazioni, se sul piano operativo confermano anche per la tutela della salute mentale nell'età infantile ed evolutiva le linee di indirizzo precisate per l'attività dell'operatore psichiatrico, soprattutto per quanto concerne il rapporto con i servizi dei distretti sanitari di base, dall'altro, sul piano organizzativo, tenuto conto delle funzioni attribuite alla neuropsichiatria infantile, evidenziano invece particolari esigenze.

In primo luogo, infatti, appare evidente che coerentemente con il quadro programmatorio definito, gli interventi in esame pur rientrando nell'ambito delle funzioni attribuite al dipartimento per la salute mentale sopracitato, appartengono prevalentemente al complesso delle attività delle funzioni che configurano l'area dei servizi di assistenza materno-infantile. In secondo luogo, con specifico riferimento all'area del danno neuromotorio e dell'affezione neurologica in genere dell'età pediatrica, appare evidente che diventa essenziale a livello ospedaliero ed extraospedaliero la collocazione degli interventi suddetti nel contesto del servizio di pediatria al quale afferiscono pertanto tutte le funzioni della neuropsichiatria infantile secondo il quadro organizzativo sopraindividuato.

La neuropsichiatria infantile si presenta così quale unità di servizio ambivalente collocata funzionalmente nel dipartimento per la salute mentale, ma operativamente inserita nel dipartimento di assistenza materno-infantile di cui completa il quadro degli interventi previsti in attuazione della legge regionale n. 65/1977.

Sul piano operativo immediato, ciò significa, come già determinatosi per il servizio regionale di assistenza all'infanzia, che tutte le attività di tutela della salute dell'infanzia ora svolte nell'ambito scolastico o presso il centro regionale medico-psico-pedagogico e di medicina preventiva dovranno essere riordinate secondo gli indirizzi dianzi illustrati ed esercitate nell'ambito dei servizi competenti ai vari livelli indicati.

Nella prima fase di attività, il riordino di tali interventi procederà attraverso l'immediata disponibilità nelle cinque aree multidistrettuali indicate a proposito dell'assistenza psichiatrica di un operatore neuropsichiatrica infantile il quale, insieme alle altre componenti tecnico-sanitarie degli organismi di zona (pediatra, ostetrico, psichiatra, psicologo, personale infermieristico, assistente sociale, ecc.) ed ai tecnici di riabilitazione predisporrà per ciascun distretto sanitario di base appositi programmi di assistenza e tutela dello sviluppo neuromotorio, sensoriale e psicologico di tutta la popolazione in età pediatrica, preadolescenziale ed adolescenziale presente nella zona.

A livello ospedaliero è infine necessario che in adiacenza al reparto di pediatria siano destinati due o tre locali alla neuropsichiatria infantile per l'esercizio delle attività di neurofisiopatologia, di psicodiagnosi e di terapia. Tali locali funzionano oltre che come livello ospedaliero anche come ambito per le attività concernenti l'area multidistrettuale di Aosta.

La costituzione del quadro epidemiologico della malattia mentale o del disturbo psichico nella Regione

Più volte, nel corso dei problemi che sono stati affrontati nell'elaborazione delle linee programmatiche in oggetto, sono stati evidenziati i limiti di conoscenza qualiquantitativa dei fenomeni discussi, non solo sul piano della disponibilità delle informazioni statistiche, ma anche a livello di attendibilità sul piano culturale e tecnico-scientifico delle stesse conoscenze in possesso.

E' noto infatti che i fenomeni considerati si presentano con aspetti di obiettiva ambivalenza e complessità dovuti alla stretta relazione che spesso intercorre tra il loro manifestarsi, le cause ambientali e sociali che li hanno determinati, le motivazioni individuali, sanitarie o psichiche.

Ciò ha determinato spesso il formarsi di convincimenti e di conseguenti azioni che solo l'esame critico delle ragioni storiche, culturali e sociali successivamente intervenuto ha potuto rimuovere dimostrando sia l'infondatezza che la inadeguatezza delle posizioni assunte o degli interventi predisposti.

L'obiettivo fondamentale che si presenta attualmente è quello, quindi, di giungere ad un adeguato livello di conoscenza dei suddetti fenomeni che interessano la Regione, costruendo un quadro aggiornato e quanto più possibile obiettivo dello stato e dell'evoluzione di tutto il fenomeno della malattia mentale e del disturbo psichico in genere nella Regione, nel rispetto dei diritti dell'individuo sanciti dalla Costituzione e della dignità della persona.

Premesso che a tale scopo possono risultare inadeguati i tradizionali strumenti dell'indagine epidemiologica finora utilizzati, appare opportuno a tal fine procedere ad una sistematica raccolta dei dati ai vari livelli di intervento, mediante l'adozione di una scheda per la raccolta dati partendo dalla quale sia possibile individuare tutti gli elementi che hanno concorso a determinare il nascere dei fenomeni sia sul piano individuale, che sociale ed ambientale.

Si tratta cioè di costituire, nell'ambito del sistema informativo sanitario previsto dal servizio sanitario nazionale, un complesso di informazioni basate essenzialmente sulla raccolta dei seguenti dati:

andamento dei ricoveri distinti in prestazioni di emergenza, trattamenti obbligatori, ricoveri volontari o trattamenti in fase acuta;

fasce di età della popolazione interessata dagli interventi con indicazione dei dati demografici-sociali, delle quantità di utenti per singole aree territoriali ai vari livelli di organizzazione delle attività e per singoli tipi di prestazione curativa, assistenziale, riabilitativa;

rilevazione dei dati concernenti interventi promossi dagli organi competenti a livello istituzionale o nell'ambito di programmi di attività disposti a livello regionale.

Sul piano operativo immediato è necessario, pertanto, provvedere all'elaborazione di una scheda di dipartimento per la salute mentale, articolata in conformità alle linee programmatiche ed organizzative sopracitate.

Tale scheda, predisposta in bozza dall'assessorato alla sanità ed assistenza sociale d'intesa con i servizi interessati, è approvata dalla giunta regionale la quale fissa altresì le relative modalità di gestione.

LE PROBLEMATICHE DEL PERSONALE

Le linee organizzative e programmatiche esposte, basate su un processo di graduale riordino delle funzioni di assistenza psichiatrica nel quadro della riorganizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali della Regione in applicazione del servizio sanitario nazionale, pongono in particolare evidenza alcuni problemi concernenti il personale. Infatti, tenuto conto delle caratteristiche funzionali della struttura dipartimentale prevista, dell'attuale carenza di personale del servizio ospedaliero e dei vincoli di servizio esistenti nella situazione organizzatoria di avvio del servizio sul territorio, pare evidente che allo stato attuale si presentano sul piano politico-sindacale, giuridico-amministrativo ed organizzativo quattro ordini di problemi:

1) l'esigenza del raccordo delle funzioni del servizio psichiatrico ospedaliero del dipartimento con la struttura ospedaliera nel cui ambito opera, sia sul piano giuridico amministrativo che per quanto concerne gli aspetti organizzativi ed i vincoli attuali di esercizio delle attività nella situazione di passaggio da una condizione ospedaliera ad una condizione dipartimentale;

2) la necessità di dimensionare l'organico del personale interessato ai vari livelli della struttura dipartimentale in funzione dell'organizzazione prevista;

3) la necessità di regolamentare la mobilità del personale, nella consapevolezza che questo è un aspetto funzionale, necessario e peculiare dell'organizzazione del dipartimento il quale opera non secondo una dimensione ospedaliera, ma in un ambito territoriale che comprende anche l'attività in ospedale e, quindi, in un quadro organizzativo in cui la mobilità, diventando modalità di esercizio delle attività del personale del servizio di assistenza psichiatrica e di salute mentale, necessita soltanto di essere regolamentata sul piano economico-normativo nelle opportune sedi sindacali;

4) l'esigenza di promuovere la formazione professionale permanente del personale, tenuto conto del superamento delle qualifiche proprie del sistema psichiatrico soppresso e delle necessità di assicurare al personale interessato una condizione di rinnovamento della professionalità compatibile con le esigenze funzionali che l'organizzazione del dipartimento comporta.

Quanto al primo problema, le soluzioni vanno ricercate attraverso l'analisi della posizione giuridico-amministrativa del servizio di assistenza psichiatrica e di salute mentale di cui alle sopracitate leggi 180 e 833 e della gradualità che caratterizza l'attuazione della struttura dipartimentale prevista dall'avvio della costituzione al suo completamento.

Dal combinato disposto degli articoli 36 e 64 della legge 833 si ricava, infatti, sia una previsione di gradualità nella costituzione della struttura dipartimentale per la salute mentale, in quanto si passa dalla istituzione del servizio psichiatrico di cui all'art. 34 alla sua strutturazione su base dipartimentale nell'ambito del piano sanitario regionale, sia una indicazione di ordine giuridico-amministrativo, in quanto applicandosi al suddetto servizio le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969 concernente l'ordinamento dei servizi ospedalieri, fino all'adozione del piano sanitario regionale, ne deriverebbe che tale servizio ha ancora natura giuridica-ospedaliera.

In merito a tale indicazione giuridico-amministrativa, però, tenuto conto che l'art. 64 è riferito soprattutto alla situazione degli ospedali psichiatrici, nonché della particolare fattispecie della Valle d'Aosta che avendo un servizio psichiatrico ex-legge 180 già istituito in un ospedale generale si trova ovviamente ad aver già assolto alla prima fase sopraindicata e deve quindi operare per la costituzione della struttura dipartimentale per cui, a tal fine, sono predisposte le presenti linee organizzative e programmatiche, va considerato che nella attuale fase di istituzione dell'unità sanitaria locale non sembra possibile considerare il servizio suddetto alla stregua di qualsiasi altro servizio ospedaliero, nè tanto meno sembra opportuno disciplinarne le funzioni dipartimentali secondo le disposizioni dell'ordinamento interno del servizio ospedaliero. Ciò significa che con riferimento alla situazione determinatasi si evidenzia la necessità di distinguere le esigenze di ordine formale da quelle di natura sostanziale, cioè, di provvedere in modo da assicurare al servizio l'indispensabile autonomia dal comparto ospedaliero del quale invece il servizio fa tuttora parte, almeno in via transitoria, fino alla costituzione dell'unità sanitaria locale.

Nel presupposto di tali esigenze e dell'indispensabile riconoscimento del prevalere di quella sostanziale ai fini operativi e del perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati, vanno perciò affrontati i problemi di collegamento e di coordinamento del servizio ospedaliero della struttura dipartimentale in esame con gli altri servizi ospedalieri.

In particolare, su tali basi trovano soluzione sia il problema del collegamento del servizio suddetto con l'organizzazione del dipartimento di emergenza, al di là delle indicazioni funzionali espresse in merito al pronto-soccorso psichiatrico, sia soprattutto il problema dell'assistenza neurologica e neurotraumatologica.

Tenuto conto, infatti, delle indicazioni operative prospettate è da ritenere indispensabile che il personale medico del servizio psichiatrico non sia coinvolto nell'organizzazione delle guardie mediche dell'ospedale, visto fra l'altro che tale servizio nemmeno figura fra quelli elencati dall'art. 5 della normativa regionale che disciplina il dipartimento di emergenza ed accettazione.

In secondo luogo, per ciò che concerne la neurologia e neurotraumatologia, pare opportuno per quanto finora esposto e considerato evidenziare l'impossibilità di utilizzare il personale medico del suddetto servizio per l'assolvimento dei compiti di assistenza neurologica o neurotraumatologica. Per tali esigenze, infatti, la Regione ha disposto che si provveda ai sensi della deliberazione n. 612, dal 19 dicembre 1979, del consiglio regionale, con la quale si è stabilita l'istituzione del servizio speciale di neurologia e neurotraumatologia e sono stati fissati i relativi criteri di funzionamento.

Purtroppo tali indicazioni organizzative, a seguito dei riflessi determinatisi sull'ordinamento dei servizi ospedalieri della Regione in rapporto alla questione con l'Ordine mauriziano ed in considerazione di difficoltà operative circa la costituzione del suddetto servizio speciale, non si sono ancora concretizzate determinando il permanere di una situazione nella quale per i motivi sopra rilevati di ordine giuridico-amministrativo e per una esigenza operativa dell'ospedale, il personale medico del servizio di psichiatria è tuttora coinvolto per l'erogazione delle prestazioni neurologiche.

Atteso ciò e nella consapevolezza della necessità di attribuire al servizio psichiatrico l'indispensabile autonomia operativa secondo quanto sopra indicato, nonché dell'intento di non penalizzare ulteriormente l'azione di rinnovamento dell'assistenza psichiatrica, nel quadro della graduale applicazione delle indicazioni prima esposte pare pertanto necessario evidenziare quanto segue:

a) il personale medico del servizio psichiatrico opera nell'ambito dei servizi di emergenza dell'ospedale unicamente per le attività di pronto-soccorso psichiatrico secondo le indicazioni di cui al presente documento;

b) fino alla effettiva costituzione del servizio speciale di neurologia e neurotraumatologia il personale medico ed il servizio psichiatrico suddetto avente i necessari requisiti di professionalità effettua la consulenza neurologica secondo preventive intese organizzative con l'amministrazione e la direzione sanitaria dell'ospedale che salvaguardino le esigenze operative primarie e di istituto proprie del personale interessato;

c) la costituzione del servizio speciale di neurologia e neurotraumatologia deve essere attuata nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 612, del 19 dicembre 1979, del consiglio regionale, secondo una gradualità che non con-

trasti con l'impostazione istitutiva del servizio o annulli le finalità e gli obiettivi per i quali è stata predisposta ed approvata.

In merito alla seconda problematica indicata, relativa al dimensionamento dell'organico, tenuto conto delle linee organizzative del dipartimento sopra evidenziate, si sottolinea la esigenza di operare a due livelli:

a livello ospedaliero, provvedendo in tempi brevi al completamento dell'organico del personale previsto nella deliberazione n. 3222/1978 della Giunta regionale il quale rappresenta sul piano quantitativo misura idonea ad assicurare il corretto espletamento di tutte le funzioni attribuite al servizio nell'ambito del dipartimento di appartenenza;

a livello territoriale, disponendo il dimensionamento delle équipes dei distretti sanitari di base in numero adeguato alla entità ed alla qualità delle funzioni da svolgere, nel cui contesto rientra ovviamente l'assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, ed alla qualità delle strutture in carico prima definite.

Tale processo di dimensionamento va fatto, quindi, contestualmente all'attuazione della linea organizzativa sopraindicata, tenuto conto delle indicazioni stabilite dalla programmazione sanitaria regionale in merito alla costituzione qualiquantitativa delle équipes di distretto e del carattere evolutivo caratteristico della costituzione della struttura dipartimentale prevista.

Quanto al tema della mobilità del personale, nel ribadire che si tratta di un aspetto funzionale del modello operativo previsto, nonché di un elemento caratterizzante la professionalità di ciascun operatore interessato, investendo tanto il rapporto quanto l'organizzazione del lavoro, appare chiaro che è necessario rinviare la definizione nelle opportune sedi di trattativa con le organizzazioni sindacali.

L'accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero 1979-82, recentemente siglato, fissa in proposito i criteri di regolamentazione di tale mobilità, cui pertanto è necessario fare riferimento avendo presente che:

a) come per tutta la normativa contrattuale vigente nel settore dei servizi sanitari, si tratta di una regolamentazione transitoria in attesa della formulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge n. 833/78;

b) tale regolamentazione riguarda le modalità di esercizio della mobilità e non ha la mobilità in quanto tale, la quale, pertanto, va contrattata ma non concordata;

c) la mobilità come regolamentata attualmente è istituita non del tutto concordante con le esigenze ed il tipo di mobilità propria del settore psichiatrico.

Nella prima fase di avvio della struttura dipartimentale, tenuto conto delle strette connessioni tra mobilità e professionalità, in attesa di procedere alla necessaria riqualificazione ed aggiornamento del personale non medico, pare opportuno privilegiare soprattutto la volontarietà della mobilità di tale personale.

La formazione professionale del personale, nei suoi termini di formazione, aggiornamento e riqualificazione, va innanzitutto sottolineato che costituisce aspetto fondamentale per l'applicazione di tutto il quadro organizzativo fin qui esposto.

Sul piano organizzativo essa deve essere sviluppata nell'ambito della apposita normativa prevista dall'accordo nazionale unico sopracitato, nonché delle norme della legge sulla straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici recentemente approvata dal Parlamento e che prevedono, fra l'altro, la soppressione della figura dell'infermiere psichiatrico.

In tale contesto legislativo-contrattuale, nel perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e di aggiornamento del personale medico e non medico, si individuano perciò due esigenze prioritarie:

riqualificazione del personale di assistenza infermieristica occupato attualmente presso il servizio ospedaliero;

aggiornamento del personale medico anche in funzione dell'attività didattica che spetta a tale personale sia nei confronti del personale non medico del servizio che degli altri operatori coinvolti ai vari livelli dipartimentali.

A tal fine, sul piano operativo, sia per le esigenze di preparazione dei programmi di formazione che per lo svolgimento delle attività didattiche, pare opportuno avvalersi della competenza dell'opera pia « OO.PP. di Torino e dell'istituto M. Negri di Milano », secondo la disponibilità già manifestata.

(5699)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812740)